

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 4014, 1388-ter, 3295 e 3448-A

ALLEGATO

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PARDINI)

Comunicata alla Presidenza il 17 marzo 2000

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990,  
n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e  
disposizioni transitorie (4014)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
e dal Ministro dell'interno  
di concerto col Ministro per le politiche comunitarie  
col Ministro per gli affari regionali  
col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  
e col Ministro per la funzione pubblica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1999

—————  
**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente  
con indicazione del relativo esito procedurale*

**Art. 1.**

**Ritirato** *Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 22».*

**1.222**

LAURO, PASTORE

**Respinto** *Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 22» con il seguente:*

«Art. 22. - (*Servizi pubblici locali*) – 1. I comuni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I Comuni e le Province stabiliscono i servizi che intendono gestire, individuandone le modalità, secondo i principi di efficacia ed economicità.

3. Fra le forme di gestione si individuano, in via prioritaria e non esaustiva:

a) in economia, per le modeste dimensioni e le caratteristiche del servizio;

b) in affidamento a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica;

c) per aziende speciali e, per istituzione, unicamente per servizi privi di rilevanza imprenditoriale;

d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio con la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

La partecipazione minoritaria alla predetta società dovrà essere adeguatamente motivata da specifiche ragioni di interesse pubblico. Le società di cui al presente comma potranno altresì partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi pubblici senza vincoli territoriali e in regime di concorrenza. Potranno altresì costituire forme associative con altare società omogenee».

**1.9**

TIRELLI, STIFFONI

**Respinto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. I servizi pubblici economici locali (SPEL) hanno per oggetto la produzione e l'erogazione di beni, prestazioni, ed attività a contenuto eco-

nomico, rivolti a soddisfare esigenze primarie e generalizzate delle comunità locali.

2. Gli SPEL sono erogati con modalità imprenditoriali da soggetti privati o pubblici, e sono assoggettati ai poteri di regolazione, controllo ed intervento attribuiti dalla legge agli enti locali, ai fini della continuità, economicità e frizione in condizione di eguaglianza degli stessi.

3. Non sono in alcun caso compresi fra gli SPEL: a) l'espletamento delle funzioni istituzionali, amministrative e autoritative di spettanza degli enti locali; b) i servizi a valenza sociale, educativa, culturale, assistenziale svolti direttamente dagli enti locali o da loro enti strumentali o istituzionali».

**1.100**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 1 con i seguenti:*

**V. nuova  
formulazione**

«1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ai fini della presente legge per enti locali si intendono comuni, province, unioni di comuni e comunità montane.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, provvedono ad organizzare i servizi pubblici, o segmenti di essi, con le modalità di cui al presente articolo, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, la accessibilità, la economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza. Il gestore di un servizio pubblico locale o di una infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettere utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie».

**1.500**

IL GOVERNO

*All'emendamento 1.500 (nuovo testo), al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: «ove il relativo», fino a: «uguaglianza».*

**Ritirato**

**1.500 (nuovo testo)/1**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*All'emendamento 1.500 (nuovo testo), al comma 1-bis, primo periodo, dopo la parola: «organizzare», inserire le seguenti: «ed erogare».*

**Ritirato**

**1.500 (nuovo testo)/2**

MAGNALBÒ, PASQUALI

**V. nuova  
formulazione**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ai fini del presente articolo e del successivo, per enti locali si intendono comuni, province, unioni di comuni e comunità montane.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, provvedono ad organizzare i servizi pubblici, o segmenti di essi, con le modalità di cui al presente articolo, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, la accessibilità, la economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza. Il gestore di un servizio pubblico locale o di una infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettervi utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie».

**1.500** (nuovo testo)

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, hanno ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ai fini del presente articolo e del successivo, per enti locali si intendono comuni, province, unioni di comuni e comunità montane.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, provvedono ad organizzare i servizi pubblici, o segmenti di essi, con le modalità di cui al presente articolo, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, la accessibilità, la economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza. Il gestore di un servizio pubblico locale o di una infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettervi utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie».

**1.500** (nuova formulazione)

IL GOVERNO

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «individuati da comuni e province nell'ambito delle rispettive competenze», con le seguenti: «organizzati da comuni e province*

tra le attività non riservate allo Stato, alle Regioni o ad altre Amministrazioni pubbliche».

**1.116** DEBENEDETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, primo periodo, dopo la parola: «province», inserire le seguenti: «e altri enti locali».* **Precluso**

**1.169** ANDREOLLI

**1.139** (identico all'em. 1.169) STANISCIÀ **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito delle rispettive competenze», inserire le seguenti: «secondo il principio di sussidiarietà».* **Precluso**

**1.12** FUMAGALLI CARULLI

**1.24** (identico all'em. 1.12) DENTAMARO **Precluso**

**1.74** (identico all'em. 1.12) DE LUCA ATHOS **Precluso**

**1.101** (identico all'em. 1.12) MAGNALBÒ, PASQUALI **Precluso**

**1.242** (identico all'em. 1.12) PASTORE **Precluso**

**1.166** (identico all'em. 1.12) ANDREOLLI **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, primo periodo, dopo la parola: «competenze» inserire le seguenti: «determinate dalla legge».* **Precluso**

**1.42** BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I Comuni, le Province e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, disciplinano l'assunzione di servizi pubblici e le forme di gestione per gli stessi assicurandone la regolarità, la continuità, l'economicità, e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza».* **Precluso**

**1.129** TIRELLI, STIFFONI

- Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «competenza», inserire le seguenti: «programmano e».*  
**1.170** ANDREOLLI
- Precluso** **1.140** (identico all'em. 1.170) STANISCIÀ
- Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «disciplinano l'assunzione di servizi pubblici», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «provvedono ad organizzare i servizi pubblici al fine di garantire il relativo espletamento in condizioni di economicità, efficienza ed efficacia anche al fine di assicurare la regolarità e la qualità degli stessi in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dalla legge 14 novembre 1995, n. 481».*  
**1.117** DEBENEDETTI
- Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «continuità», inserire le seguenti: «la accessibilità,».*  
**1.171** ANDREOLLI
- Precluso** **1.141** (identico all'em. 1.171) STANISCIÀ
- Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, dopo le parole: «in condizioni di uguaglianza», inserire le seguenti: «anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini, delle loro formazioni sociali e delle imprese».*  
**1.13** FUMAGALLI CARULLI
- Precluso** **1.243** (identico all'em. 1.13) PASTORE
- Precluso** **1.167** (identico all'em. 1.13) ANDREOLLI
- Precluso** **1.39** (identico all'em. 1.13) DENTAMARO
- Precluso** **1.73** (identico all'em. 1.13) DE LUCA ATHOS
- Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «è tenuto ad ammettervi utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie», con le seguenti: «esercita il servizio ad esso affidato senza alcun di-*

ritto di esclusiva che non sia quello relativo alle modalità delle prestazioni contenute nei rispettivi contratti di servizio».

**1.216**

LAURO, PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «imprese», inserire le seguenti: «ovunque situate nel territorio».* **Precluso**

**1.172**

ANDREOLLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «titolo», con le seguenti: «diritto e legittimo interesse».* **Precluso**

**1.173**

ANDREOLLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle normative di settore in attuazione dell'ordinamento comunitario europeo».* **Precluso**

**1.44**

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle normative di settore.»* **Precluso**

**1.43**

BESOSTRI

*All'emendamento 1.501, sopprimere le parole: «di linea».* **Respinto**

**1.501/1**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*All'emendamento 1.501, dopo le parole: «e di trasporto collettivo di linea», inserire le seguenti: «, eccettuati quelli a fune operanti in montagna».* **Accolto**

**1.10** (nuovo testo)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «I servizi pubblici locali di erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica, di erogazione del gas, di gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti e di trasporto collettivo di linea sono affidati dagli enti locali, anche in forma associata, ad uno o più gestori, pubblici o privati, scelti esclusivamente in base a gara a norma dell'articolo 23».* **Accolto**

**1.501**

IL GOVERNO

- Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «di erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica».*  
**1.45** BESOSTRI
- Precluso** **1.241** (identico all'em. 1.45) PASTORE
- Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del gas» aggiungere le parole: «agli utenti vincolati».*  
**1.46** BESOSTRI
- Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dei rifiuti solidi urbani e assimilati», inserire le seguenti: «nonché speciali se il relativo servizio è stato assunto dai Comuni ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».*  
**1.118** DEBENEDETTI
- V. nuovo testo** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e di trasporto collettivo», inserire le seguenti: «, con esclusione di quello a fune operante con finalità turistiche in località montane»*  
**1.10** THALER AUSSERHOFER, PINGGERA
- Precluso** **1.164** (identico all'em. 1.10) ANDREOLLI
- Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e di trasporto collettivo», inserire le seguenti: «, con esclusione di quello a fune operante in località montane».*  
**1.11** THALER AUSSERHOFER, PINGGERA
- Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sono affidati», con le seguenti: «possono essere affidati».*  
**1.247** STANISCIA
- Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dai comuni e dalle province», con le seguenti: «dagli enti locali».*  
**1.174** ANDREOLLI



- 1.143** (identico all'em. 1.174) STANISCIA **Precluso**
- Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «uno o più gestori,» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «a gestori scelti esclusivamente in base a gara a norma dell'articolo 23 della presente legge. Ad esclusione dei comuni, gli altri enti locali affidanti sono obbligatoriamente tenuti a ripartire il territorio di competenza in bacini di traffico cui deve corrispondere una pluralità di gestori in grado di assicurare la massima economicità di esercizio, anche attraverso comparazioni concorrenziali».* **Precluso**
- 1.217** LAURO, PASTORE
- Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «esclusivamente», ed inserire, in fine al periodo, le seguenti parole: «o con affidamento diretto ad azienda pubblica locale».* **Precluso**
- 1.99** MARCHETTI
- Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, dopo le parole: «della presente legge» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui l'organismo di cui al comma 17 constati che la forma di affidamento diretto non garantisca i criteri di regolarità, continuità, economicità, qualità nell'erogazione dei servizi come previsto dal comma 1 del presente articolo».* **Precluso**
- 1.7** STIFFONI, TIRELLI
- Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla scadenza del periodo di affidamento la scelta del nuovo gestore avviene con modalità indicate dall'organismo di cui al comma 17 del presente articolo».* **Respinto**
- 1.6** STIFFONI, TIRELLI
- Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, sopprimere il terzo periodo.* **Respinto**
- 1.98** MARCHETTI
- 1.175** (identico all'em. 1.98) ANDREOLLI **Respinto**
- 1.144** (identico all'em. 1.98) STANISCIA **Respinto**

**Accolto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «Conferenza unificata» con le altre: «Conferenza Stato, Città ed Autonomie locali».*

**1.502**

IL GOVERNO

**Ritirato** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Salvo che nei casi espressamente previsti dalla normativa di settore, il gestore del servizio pubblico locale non gode del diritto di esclusiva sull'intero territorio dell'ente affidatario ed è comunque vietata ogni esclusiva per la parte del territorio non servita al momento dell'affidamento della gestione, tuttavia può essere accordata la prelazione per l'estensione del servizio. I servizi a rete di erogazione e trasporto di energia ed acqua devono consentire il vettoriamento a favore di terzi gestori ed utenti non vincolati. Le clausole ed i patti concessori difformi dalle previsioni del presente comma sono nulli di diritto».

**1.47**

BESOSTRI

**Decaduto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Gli enti locali che non ricorrono all'affidamento dei servizi in base a gara, a norma dell'articolo 23 della presente legge, devono gestirli anche in forma associata, secondo le modalità di cui al comma 3.

2-ter. Il Governo, dopo 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indica con regolamento per i cinque settori industriali, di cui al comma 2, i livelli qualitativi dei servizi, i costi *standard* ed altri misuratori che possano consentire di valutare economicamente e socialmente la qualità del servizio in ogni determinata realtà locale.

2-quater. Se entro 3 anni l'ente locale non riesce a raggiungere gli obiettivi stabiliti così come al comma 2-ter è obbligato ad affidare il servizio stesso a gestori pubblici o privati in base a gara, a norma dell'articolo 23 della presente legge».

**1.145**

STANISCIÀ

**Respinto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.*

**1.97**

MARCHETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 3 con il seguente:* **Accolto**

«3. I servizi pubblici locali diversi da quelli indicati nel comma 2, sono esercitati dagli enti locali, anche in forma associata, scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:

- a) con affidamento in base a gara a norma dell'articolo 23;
- b) con affidamento diretto a una società di capitali, controllata dall'ente titolare del servizio, anche congiuntamente ad altri enti locali, con la partecipazione di soggetti pubblici o privati;
- c) a mezzo di istituzione;
- d) eccezionalmente, in economia.».

**1.600**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: «I servizi pubblici locali sono esercitati da Comuni e Province anche in forma associata scegliendo tra le seguenti modalità:».* **Respinto**

**1.130**

TIRELLI, STIFFONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: «I servizi pubblici locali diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono esercitati dai Comuni e Province, anche in forma associata, con la modalità di cui alla successiva lettera a) quando ve ne siano le condizioni industriali ed economiche e con la modalità di cui alle lettere seguenti in ogni altro caso:».* **Precluso**

**1.204**

ANDREOLLI

**1.228** (identico all'em. 1.204)

LAURO, PASTORE **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sopprimere le parole: «sempre che le relative attività non possano essere svolte in regime di concorrenza».* **Precluso**

**1.17**

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

**1.80** (identico all'em. 1.17)

DE LUCA Athos **Precluso**

**1.96** (identico all'em. 1.17)

MARCHETTI **Precluso**

**1.102** (identico all'em. 1.17)

MAGNALBÒ, PASQUALI **Precluso**

**1.188** (identico all'em. 1.17)

ANDREOLLI **Precluso**

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire le parole da: «sempre che» fino a: «concorrenza», con le parole: «e nell'ultimo periodo dell'articolo 23, comma 9».*

**1.48**

BESOSTRI

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, dopo le parole: «svolte in regime di concorrenza», inserire le seguenti: «e sempre che la relativa prestazione non rientri nell'ambito di applicazione delle normative sugli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi».*

**1.119**

DEBENEDETTI

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire le parole: «comuni e province», con le seguenti: «enti locali».*

**1.176**

ANDREOLLI

**Precluso** **1.146** (identico all'em. 1.176)

STANISCIÀ

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «ove necessario anche per la costruzione oltre che per la gestione».*

**1.103**

MAGNALBÒ, PASQUALI

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sopprimere le lettere b) e c).*

**1.159**

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera b), sostituire le parole: «affidamento diretto» con le altre: «affidamento in seguito a gara».*

**1.104**

MAGNALBÒ, PASQUALI

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera b), dopo la parola: «controllata», inserire le seguenti: «o partecipata».*

**1.131**

STIFFONI, TIRELLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, alla lettera b), prima della parola : «partecipazione», inserire la parola: «eventuale».* **Precluso**

**1.49** BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera b), dopo la parola: «soggetti» aggiungere la parola: «imprenditoriali» e dopo la parola: «pubblici» sostituire la parola: «e» con le altre: «e/o».* **Precluso**

**1.50** BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera b), dopo le parole: «soggetti pubblici», sostituire la congiunzione: «e», con l'altra: «o».* **Precluso**

**1.16** D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

**1.189** (identico all'em. 1.16) ANDREOLLI **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:* **Precluso**

«c) con azienda pubblica».

*Conseguentemente, ove ricorra successivamente, sostituire le parole: «l'istituzione», con le seguenti: «l'azienda pubblica».*

**1.95** MARCHETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:* **Precluso**

«c) con azienda pubblica locale.».

**1.15** D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

**1.190** (identico all'em. 1.15) ANDREOLLI **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera c), aggiungere le parole: «o azienda pubblica locale».* **Precluso**

**1.51** BESOSTRI

- Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera d), sopprimere la parola: «eccezionalmente».*
- 1.94** MARCHETTI
- Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quanto vi si riscontrino i presupposti previsti dal comma 6».*
- 1.132** TIRELLI, STIFFONI
- V. nuovo testo** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 3, inserire il seguente:*
- «3-bis. Resta ferma la possibilità per l'ente locale di costituire società di capitali o acquisire partecipazioni in società preesistenti per lo svolgimento di attività imprenditoriali in regime di concorrenza.».*
- 1.14** D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI
- Precluso** **1.191** (identico all'em. 1.14) ANDREOLLI
- Respinto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 3, inserire il seguente:*
- «3-bis. Resta ferma la possibilità per l'ente locale di costituire società di capitali o acquisire partecipazioni in società anche preesistenti per lo svolgimento di attività imprenditoriali in regime di concorrenza.».*
- 1.14** (nuovo testo) D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI
- Ritirato** *All'emendamento 1.601, sostituire le parole: «dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società», con le seguenti: «esercitano il controllo sulla società ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».*
- 1.601/1** ANDREOLLI
- Accolto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4 sostituire i primi tre periodi con i seguenti «Ai fini di cui alla lettera b) del comma 3, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi a norma dell'articolo 24 per la gestione di uno o più servizi in cooperazione, dispongono della maggioranza*

dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venir meno del controllo determina la cessazione dell'affidamento.».

**1.601**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Ai fini di cui alla lettera b) del comma 3, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali singolarmente o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi, a norma dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini della gestione di uno o più servizi in cooperazione, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venir meno del controllo determina la revoca dell'affidamento.».* **Precluso**

**1.18**

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

**1.192** (identico all'em. 1.18)

ANDREOLLI **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai fini di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo si ha controllo nei casi di cui all'articolo 2539, primo comma, numeri 1) e 2) del codice civile.».* **Precluso**

**1.133**

TIRELLI, STIFFONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «enti locali», inserire le seguenti: «ovvero mediante delega da parte degli stessi a favore di un ente che opera in nome e per conto degli enti deleganti.».* **Ritirato**

**1.177**

ANDREOLLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «numero 1)», inserire le seguenti: «e numero 2)».* **Precluso**

**1.134**

TIRELLI, STIFFONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: «limitatamente ai casi di affidamento diretto.».* **Respinto**

**1.240**

PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I proventi derivanti dalla vendita della maggioranza* **Inammissibile**

delle azioni delle società di capitale controllate dall'Ente locale sono esenti da ogni tipo di imposta».

**1.227**

LAURO, PASTORE

**Inammissibile** **1.205** (identico all'em. 1.227)

ANDREOLLI

**Inammissibile** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La vendita del 50 per cento più 1 delle azioni delle società di capitale erogatrici di servizi pubblici locali controllate dall'ente locale è esente da ogni tipo di imposta».*

**1.220**

LAURO, PASTORE

**Accolto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. L'istituzione di cui alla lettera c) del comma 3 è ente strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi a contenuto sociale e culturale, senza rilevanza imprenditoriale. L'istituzione ha un proprio statuto approvato dal Consiglio dell'ente locale ed acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, nomina e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci e il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione. I bilanci sono allegati ai bilanci dell'ente locale. L'istituzione, alla quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del libro V del codice civile, agisce nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è obbligata a realizzare il pareggio di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.».

**1.602**

IL GOVERNO

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. L'azienda pubblica locale, di cui al comma 3, è ente strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi pubblici locali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio dell'ente locale; l'ente locale conferisce il capitale di dotazione e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci ed il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione».

*Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «l'istituzione», con le seguenti: «l'azienda pubblica».*

**1.93**

MARCHETTI



*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, primo e terzo periodo, dopo la parola: «istituzione» aggiungere le parole: «o azienda pubblica locale».* **Precluso**

**1.52** BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «L'istituzione», con le seguenti: «Le aziende pubbliche locali».* **Precluso**

**1.20** D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

**1.193** (identico all'em. 1.20) ANDREOLLI **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «dell'ente locale», con le seguenti: «di uno o più enti locali».* **Precluso**

**1.178** ANDREOLLI

**1.147** (identico all'em. 1.178) STANISCIÀ **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «a contenuto sociale», con le seguenti: «diversi da quelli di cui al comma 2».* **Precluso**

**1.19** D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

**1.21** (identico all'em. 1.19) MANZELLA **Precluso**

**1.194** (identico all'em. 1.19) ANDREOLLI **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «del libro V del codice civile», con le seguenti: «relative alle società a responsabilità limitata».* **Precluso**

**1.239** PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'istituzione acquista personalità giuridica con l'iscrizione, da parte dell'ente locale, nel registro delle imprese. Il personale del-* **Precluso**

l'istituzione non è soggetto alle disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive integrazioni».

**1.22**

MANZELLA

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le aziende pubbliche locali non possono gestire i servizi pubblici locali, di cui al precedente comma 2».*

**1.53**

BESOSTRI

**Accolto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*«5-bis. L'impiego della forma di gestione rappresentata dalla istituzione è limitata ai servizi pubblici locali di carattere sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale».*

**1.120**

DEBENEDETTI

**V. nuovo testo** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 6 con il seguente:*

*«6. La gestione in economia è possibile solo quando per lo stesso servizio si sia esperita una regolare gara e questa sia andata deserta».*

**1.160**

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

**Respinto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «La gestione in economia è consentita quando per le caratteristiche del servizio ne sia dimostrata la convenienza economica».*

**1.135**

TIRELLI, STIFFONI

**Accolto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, dopo le parole: «la gestione in economia è» inserire la seguente: «eccezionalmente»; dopo la parola: «consentita» inserire la parola: «soltanto».*

**1.160** (nuovo testo)

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

**Ritirato** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, primo periodo, dopo le parole: «convenienza economica» aggiungere le seguenti: «e l'inidoneità ad una gestione integrata con l'analogo servizio di altri enti locali».*

**1.54**

BESOSTRI

- Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 7.* **Respinto**
- 1.136** TIRELLI, STIFFONI
- Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 7 con il seguente:* **Respinto**
- «7. Alle società miste ed alle aziende pubbliche locali, che gestiscono servizi in affidamento diretto, è consentito gestire servizi pubblici soltanto nell'ambito territoriale dell'ente titolare del servizio o in quella struttura associativa di enti locali a cui le stesse facciano capo».
- 1.92** MARCHETTI
- All'emendamento 1.503, dopo la parola: «associazione», aggiungere le seguenti: «o unione».* **Ritirato**
- 1.503/1** MAGNALBÒ, PASQUALI
- Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 7, sopprimere la parola: «miste»;* **Accolto**
- conseguentemente sostituire le parole: «struttura associativa» con l'altra: «associazione».*
- 1.503** IL GOVERNO
- Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, sostituire le parole: «affidamento diretto» con le altre: «in seguito a gara».* **Respinto**
- 1.105** MAGNALBÒ, PASQUALI
- Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, dopo le parole: «affidamento diretto», inserire le seguenti: «diversi da quelli di cui al comma 2,».* **Ritirato**
- 1.23** D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI
- 1.195** (identico all'em. 1.23) ANDREOLLI **Ritirato**
- Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, sostituire la parola: «struttura», con la seguente: «forma».* **Assorbito**
- 1.179** ANDREOLLI
- 1.148** (identico all'em. 1.179) STANISCIÀ **Assorbito**

- Ritirato** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con l'accordo di quote pari almeno ai tre quarti del capitale sociale con l'atto costitutivo, o lo statuto per le società già costituite, si può prevedere che le società miste di cui al presente comma possano partecipare a società operanti nel settore dei servizi pubblici locali.»*  
**1.55** BESOSTRI
- Respinto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, sopprimere il secondo periodo.*  
**1.106** MAGNALBÒ, PASQUALI
- Respinto** **1.121** (identico all'em. 1.106) DEBENEDETTI
- Accolto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, secondo periodo, dopo la parola: «regolarità», inserire la seguente: «accessibilità.»*  
**1.180** ANDREOLLI
- Accolto** **1.149** (identico all'em. 1.180) STANISCIÀ
- Accolto** **1.603** (identico all'em. 1.180) IL GOVERNO
- Ritirato** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: «ove non sia previsto dalla legge altro soggetto di regolazione in materia.»*  
**1.181** ANDREOLLI
- Decaduto** **1.150** (identico all'em. 1.181) STANISCIÀ
- Ritirato** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, inserire dopo il secondo periodo, il seguente: «A tale fine gli enti locali con popolazione superiore a 300 mila abitanti, anche in forma associata con altri enti locali i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, possono costituire, nell'ambito delle loro competenze, organismi indipendenti, dotati di personalità giuridica e di autonomia funzionale, organizzativa e patrimoniale, per la regolazione ed il controllo dei servizi pubblici locali disciplinandone ai sensi dei propri statuti le attribuzioni e le competenze.»*  
**1.215** SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, inserire dopo il secondo periodo, il seguente: «A tale fine gli enti locali con popolazione superiore a 300 mila abitanti, anche in forma associata con altri enti locali i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, possono costituire, nell'ambito delle loro competenze, organismi indipendenti, dotati di personalità giuridica e di autonomia funzionale, organizzativa e patrimoniale, per la regolazione ed il controllo dei servizi pubblici locali».*

**Decaduto**

**1.2** FUMAGALLI CARULLI

**1.25** (identico all'em. 1.2) MACERATINI, MAGNALBÒ, PASQUALI **Ritirato**

**1.107** (identico all'em. 1.2) MACERATINI **Decaduto**

**1.203** (identico all'em. 1.2) ANDREOLLI **Ritirato**

**1.214** (identico all'em. 1.2) SCHIFANI **Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», comma 8, dopo le parole: «14 novembre 1995, n. 481» aggiungere le parole: «o da leggi regionali che prevedano l'istituzione di un'unica Autorità regionale indipendente per tutti i servizi pubblici locali.»*

**V. nuovo testo**

**1.800** PARDINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, sopprimere le parole: «14 novembre 1995, n. 481».*

**Accolto**

**1.800** (nuovo testo) IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, sostituire le parole: «stabiliti dalle carte dei servizi» con le altre: «definiti negli schemi di carta dei servizi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge dalla legge 11 luglio 1995, n. 273».*

**V. nuovo testo**

**1.108** MAGNALBÒ, PASQUALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, sostituire le parole: «stabiliti dalle carte dei servizi» con le altre: «definiti ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 286».*

**Accolto**

**1.108** (nuovo testo) MAGNALBÒ, PASQUALI

**Assorbito** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, dopo la parola: «principi», sostituire la parola: «stabiliti» con l'altra: «definiti».*

**1.604**

IL GOVERNO

**Accolto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, dopo la parola: «qualitativi», inserire le seguenti: «la equa distribuzione dei servizi sul territorio».*

**1.182**

ANDREOLLI

**Accolto** **1.151** (identico all'em. 1.182)

STANISCIÀ

**V. nuova  
formulazione**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di gestione di diverse tipologie di servizi di trasporto collettivo di persone da parte della stessa società, o di svolgimento di attività aggiuntive non strettamente connesse al servizio pubblico, è obbligatoria la separazione contabile».*

**1.218**

LAURO, PASTORE

**V. nuova  
formulazione**

*«Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In caso di gestione di diverse tipologie di servizi di trasporto collettivo di persone da parte della stessa società, o di svolgimento di attività aggiuntive non strettamente connesse al servizio pubblico, è obbligatoria la separazione contabile».*

**1.218** (nuovo testo)

LAURO, PASTORE

**Accolto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, dopo le parole: «in più ambiti territoriali» inserire le seguenti: «o di uno stesso servizio con diverse tipologie».*

**1.218** (nuova formulazione)

BESOSTRI

**Accolto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, nel secondo periodo, dopo la parola: «territoriali» sostituire le parole: «o di attività aggiuntive», con le seguenti: «ovvero in caso di contemporaneo svolgimento di attività».*

**1.605**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 10, inserire il seguente:* **V. nuovo testo**

«10-bis. I gestori dei servizi di cui al precedente comma 2 possono provvedere al relativo espletamento anche mediante società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, previo consenso dell'ente locale rilasciato anche in via generale e preventiva all'atto dell'affidamento del servizio. In ogni caso, il contratto di servizio impegna anche la società controllante».

1.122

DEBENEDETTI, PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 10, inserire il seguente:* **Respinto**

«10-bis. I gestori dei servizi di cui al precedente comma 2 possono provvedere al relativo espletamento anche mediante società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, previo consenso dell'ente locale rilasciato anche in via generale e preventiva all'atto dell'affidamento del servizio. In ogni caso, il contratto di servizio impegna anche le società controllate».

1.122 (nuovo testo)

DEBENEDETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 11.* **Decaduto**

1.31

STIFFONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 11, dopo la parola: «nonché», inserire le seguenti: «del proprio coniuge,»* **V. nuovo testo**

1.238

PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 11, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «dei loro coniugi.»* **Accolto**

1.238 (nuovo testo)

PASTORE

1.606 (identico all'em. 1.238 nuovo testo)

IL GOVERNO **Accolto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire il seguente:* **Respinto**

«11-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, numero 10) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di compatibilità

del cumulo dell'ufficio con altri impieghi pubblici e privati, i docenti universitari e i ricercatori universitari che siano nominati alle cariche di presidente o di amministratore delegato delle società a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi di cui al comma 2, possono essere collocati in aspettativa esclusivamente su richiesta. L'aspettativa, concessa dal rettore, è senza assegni».

**1.157**

GUERZONI

**Respinto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

*«11-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le società che gestiscono i servizi di cui al comma 2 sono scelti tra persone che vantano una speciale competenza tecnica o amministrativa, per esperienze professionali maturate o per studi compiuti o per funzioni ricoperte presso enti o aziende, università o istituti di ricerca, pubblici o privati.*

*11-ter. Il difetto dei requisiti di cui al comma 10-bis determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di amministrazione delle società che gestiscono i servizi di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto».*

**1.158**

GUERZONI

**Respinto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire il seguente:*

*«11-bis. L'articolo 13, comma 1, numero 10) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non si applica ai docenti universitari nominati presidenti e amministratori delegati delle società a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi di cui al comma 2».*

**1.156**

GUERZONI

**Decaduto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 12 con il seguente:*

*«12. È vietata ogni forma di discriminazione dei gestori del servizio pubblico in ordine all'accesso al credito ordinario ed alla concessioni di contribuzioni da chiunque dovute per la gestione del servizio».*

**1.137**

TIRELLI, STIFFONI

**Accolto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, sopprimere le parole: «all'accesso al credito».*

**1.237**

PASTORE



**1.607** (identico all'em. 1.237)IL GOVERNO **Accolto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In applicazione del principio di cui sopra anche alle Società che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari di concessioni di servizi pubblici locali è consentito procedere, entro il 30 giugno 2000, all'adeguamento del valore dei ben e diritti secondo le clausole contrattuali in essere, mediante rivalutazione, sulla base di perizia giurata di stima da redigersi da esperto scelto tra gli iscritti agli albi dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, alle medesime condizioni previste dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997, per la trasformazione in società di capitali delle aziende pubbliche locali. Ai fini della prima applicazione di quanto stabilito nel precedente periodo le società di capitali, che gestiscono servizi pubblici locali procedono, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, all'adeguamento del valore dei beni e diritti strettamente correlati al servizio pubblico gestito mediante rivalutazione dei cespiti alle medesime condizioni previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 per la trasformazione delle aziende pubbliche locali o loro rami in società di capitali. La rivalutazione di cui al periodo precedente non fa stato ai fini della determinazione dell'indennizzo in caso di riscatto anticipato e per le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni.».*

**Inammissibile****1.56**

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 53 e 56, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano, fino al 30 giugno 2000, a tutti i concessionari di servizi pubblici locali, in qualsiasi forma costituiti.».*

**Inammissibile****1.206**

ANDREOLLI

*All'emendamento 1.700, aggiungere in fine le seguenti parole: «; si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al comma 1-bis dello stesso articolo 37-quinquies».*

**Ritirato****1.700/1**

GRILLO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle società che gestiscono servizi locali a contenuto industriale, ovvero che effettuano attività di gestione e sviluppo delle reti e degli impianti, si applicano le disposizioni sulla finanza di progetto re-*

**V. nuova formulazione**

cate dagli articoli 37-*quinquies* e seguenti e, per quanto applicabile, dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.».

**1.700**

IL RELATORE

**V. nuova  
formulazione**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, aggiungere in fine, il seguente periodo: «A tutte le società che gestiscono i servizi locali di cui al comma 2 si applicano le disposizioni sulla finanza di progetto recate dagli articoli 37-quinquies e seguenti e, in quanto compatibili, dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni».*

**1.700** (nuovo testo)

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 8, inserire il seguente:*

*«8-bis. Alle procedure di gara si applicano, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 8, le norme sulla società di progetto di cui agli articoli 37-quinquies e 37-sexies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni».*

**1.700** (nuova formulazione)

IL RELATORE

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 12, inserire il seguente:*

*«12-bis. Al fine della riorganizzazione dei servizi pubblici locali, i beni destinati al pubblico servizio, ivi compresi quelli aventi natura demaniale, possono essere conferiti in proprietà a società costituite o partecipate da tutti i Comuni interessati. Le società hanno come proprio oggetto sociale l'amministrazione economica dei beni destinati al pubblico servizio con il vincolo di mantenere la relativa destinazione, salvi i casi di accertata impossibilità tecnica o di diseconomia del relativo utilizzo.».*

**1.124**

DEBENEDETTI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 12 inserire il seguente:*

*«12-bis. Gli appalti indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese partecipate o controllate da soggetti proprietari di quote di capitale del gestore».*

**1.504**

IL GOVERNO

- Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere i commi 13 e 14.* **Respinto**
- 1.123** DEBENEDETTI
- Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con riferimento ai servizi di cui al comma 2 è consentito procedere all'affidamento delle attività di gestione e di sviluppo e delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento del servizio all'utenza».* **Decaduto**
- 1.91** MARCHETTI
- Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 13, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con riferimento ai servizi di cui al comma 2, è consentito procedere all'affidamento, mediante gara a norma dell'articolo 23 della presente legge, delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento, anch'esso mediante gara a norma del predetto articolo 23, del servizio all'utenza».* **Accolto**
- 1.505** IL GOVERNO
- Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, sopprimere le parole: «, con esclusione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36,».* **Assorbito**
- 1.608** IL GOVERNO
- Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: «, mediante gara a norma dell'articolo 23 della presente legge,».* **Assorbito**
- 1.90** MARCHETTI
- Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13 sopprimere l'ultimo periodo.* **Respinto**
- 1.109** MAGNALBÒ, PASQUALI
- Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 53 e 56, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano, fino al 30 giugno 2000, a tutti i concessionari di servizi pubblici locali, in qualsiasi forma costituiti.».* **Inammissibile**
- 1.226** LAURO, PASTORE

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 13, inserire il seguente:*

*«13-bis. Per una migliore funzionalità ed economicità nella gestione complessiva dei servizi, di cui al comma 2, è consentito agli enti locali, singoli o associati, l'affidamento, tramite gara o diretto, ad un unico soggetto di più servizi pubblici locali».*

**1.88**

MARCHETTI, BESOSTRI

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 13, inserire il seguente:*

*«13-bis. Qualora la gestione congiunta di servizi possa assicurare una migliore funzionalità ed economicità dei medesimi, è consentito agli enti locali, singoli o associati, l'affidamento, tramite gara o diretto, ad un unico soggetto di più servizi pubblici locali».*

**1.89**

MARCHETTI, BESOSTRI

**V. nuovo testo** *Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire i commi 14, 15 e 16 con i seguenti:*

*«14. La proprietà delle reti e degli altri impianti e dotazioni dichiarati reversibili nel contratto di servizio spetta all'ente locale. Con riferimento ai servizi di cui al comma 3, la proprietà di reti ed impianti può essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si ha controllo quando gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi enti, a norma dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la cessazione del conferimento. La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L'ente o gli enti titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell'articolo 23, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente, del gestore del servizio all'utenza. Tale compito, se consentito dalla disciplina nazionale di settore, può essere delegato alla società di cui al presente comma nel caso che la stessa sia proprietaria di reti ed impianti di più enti locali.*

*15. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 3 la durata dell'affidamento è fissata fino a nove anni per il trasporto collettivo di linea e per la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento, fino a quindici anni per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento e per il loro smalti-*

mento, per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica, nonché per l'erogazione del gas, fino a venti anni per la gestione del ciclo dell'acqua. Nelle ipotesi di cui al comma 15, la durata massima dell'affidamento del servizio all'utenza non può essere superiore a cinque anni. Per i servizi pubblici locali diversi da quelli di cui al comma 3 la durata massima dell'affidamento non può essere superiore a dieci anni.

16. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti e gli impianti di proprietà dell'ente locale o della società controllata di cui al comma 16, rientrano nella loro disponibilità. Le reti e gli altri impianti e dotazioni, realizzati durante il periodo di affidamento e dichiarati reversibili, sono trasferiti all'ente locale ovvero, se costituita, alla società anzidetta, alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio».

**1.2000**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire i commi 14, 15 e 16 con i seguenti:* **Accolto**

«14. La proprietà delle reti, degli altri impianti nonché delle dotazioni dichiarati reversibili nel contratto di servizio spetta all'ente locale. Con riferimento ai servizi di cui al comma 3, la proprietà di reti ed impianti può essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si ha controllo quando gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi enti, a norma dell'articolo 24, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la cessazione del conferimento. La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L'ente o gli enti titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell'articolo 23, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente, del gestore del servizio all'utenza. Tale compito, se consentito dalla disciplina nazionale di settore, può essere delegato alla società di cui al presente comma nel caso che la stessa sia proprietaria di reti ed impianti di più enti locali.

15. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 3 la durata dell'affidamento è fissata fino a nove anni per il trasporto collettivo di linea e per la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento; fino a quindici anni per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento e per il loro smaltimento, nonché per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica; fino a dodici anni per l'erogazione del gas; fino a venti anni per la gestione del ciclo dell'acqua. Nelle ipotesi di cui al comma 15, la durata massima dell'affidamento del servizio all'utenza non può essere superiore

a cinque anni. Per i servizi pubblici locali diversi da quelli di cui al comma 3 la durata massima dell'affidamento non può essere superiore a dieci anni.

16. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti e gli impianti di proprietà dell'ente locale o della società controllata di cui al comma 16, rientrano nella loro disponibilità. Le reti e gli altri impianti e dotazioni, realizzati durante il periodo di affidamento e dichiarati reversibili, sono trasferiti all'ente locale ovvero, se costituita, alla società anzidetta, alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio».

**1.2000** (nuovo testo)

IL GOVERNO

**Decaduto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 14.*

**1.87**

MARCHETTI

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22, sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Con riferimento ai servizi di cui al comma 2, la proprietà di reti e impianti può essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si ha controllo quando gli enti locali singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi a norma dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venir meno del controllo determina la cessazione dell'affidamento. La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L'ente o gli enti titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell'articolo 23, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente, del gestore del servizio all'utenza.».

**1.609**

IL GOVERNO

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «più enti locali tra loro associati» con le seguenti: «gli enti locali».*

**1.506**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «possono conferire», con le seguenti. «devono conferire».* **Precluso**

**1.161**

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati», con le seguenti: «, con l'eventuale partecipazione di altri soggetti pubblici e privati,».* **Precluso**

**1.26**

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

**1.196** (identico all'em. 1.26)ANDREOLLI **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, sostituire il numero: «0,1» con l'altro: «1» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque per una quota di capitale complessiva non superiore al 49 per cento».* **Precluso**

**1.57**

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «e comunque per una quota di capitale complessiva non superiore al 33 per cento».* **Precluso**

**1.58**

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «e comunque per una quota di capitale complessiva non superiore al 25 per cento».* **Precluso**

**1.59**

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, inserire, dopo il secondo periodo, il seguente: «Nel caso di reti ed impianti di proprietà di un concessionario privato, l'ente locale può acquisirne le proprietà alla scadenza applicando le norme dell'articolo 24 del testo unico n. 2578/1925. In alternativa, l'ente locale ha facoltà di riconoscere un canone annuo al proprietario, secondo criteri e parametri economici definiti dalla competente Autorità di settore o dalle Autorità comunali ove istituita. In assenza di tali organismi o di accordo tra le parti, la definizione del canone sarà affidata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di* **Precluso**

cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del tribunale territorialmente competente.».

**1.225**

LAURO, PASTORE

**Precluso 1.207** (identico all'em. 1.225)

ANDREOLLI

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 14, sostituire gli ultimi tre periodi con i seguenti: «La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L'ente locale o gli enti locali titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell'articolo 23, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente del gestore del servizio all'utenza».*

**1.507**

IL GOVERNO

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, terzo periodo, dopo le parole: «stipulata tra gli enti stessi», inserire le seguenti: «ovvero mediante delega a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti».*

**1.183**

ANDREOLLI

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

**1.75**

DE LUCA Athos

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, sostituire il quarto e il quinto periodo con i seguenti: «Il compito di bandire le gare per l'affidamento del servizio all'utenza resta in capo all'ente locale che non può delegarlo ad altri soggetti. I soci della società di cui al presente comma non possono partecipare alle gare bandite dalla stessa né direttamente, né tramite società di cui detengono una quota anche minoritaria di capitale».*

**1.224**

LAURO, PASTORE

**Precluso 1.208** (identico all'em. 1.224)

ANDREOLLI

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Il compito di bandire le gare per l'affidamento*



del servizio all'utenza resta in capo all'ente locale che non può delegarlo ad altri soggetti».

**1.221**

LAURO, PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, quinto periodo, dopo le parole: «compito di bandire», inserire le seguenti: «, sulla base degli indirizzi e delle condizioni indicate dagli enti locali titolari del servizio pubblico,».* **Precluso**

**1.184**

ANDREOLLI

**1.152** (identico all'em. 1.184)

STANISCIÀ **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 15 con il seguente:* **Ritirato**

«15. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2 la durata dell'affidamento è fissata per il servizio di trasporto collettivo di linea e per il servizio di raccolta dei rifiuti in nove anni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti, per il servizio di erogazione di energia diversa da quella elettrica e per il servizio di erogazione del gas in quindici anni, per il servizio di gestione del ciclo dell'acqua in venti anni. Sono comunque fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione delle normative comunitarie in materia. Nelle ipotesi di cui al comma 13 la durata massima dell'affidamento del servizio all'utenza non può essere superiore a cinque anni. Per i servizi pubblici locali diversi da quelli di cui al comma 2 la durata massima dell'affidamento non può essere superiore a dieci anni».

**1.900**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2 la durata dell'affidamento è fissata in dieci anni, fermi restando i diversi termini stabiliti dalle discipline dei singoli settori o dai regolamenti di cui al comma 8 dell'articolo 23.».* **Precluso**

**1.27**

D'ALESSANDRO PRISCO

**1.78** (identico all'em. 1.27)

DE LUCA Athos **Precluso**

**1.197** (identico all'em. 1.27)

ANDREOLLI **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2* **Precluso**

la durata dell'affidamento è, di norma, fissata in dieci anni, fermi restando i diversi termini stabiliti dalle discipline dei singoli settori».

**1.86**

MARCHETTI

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, nel primo periodo, dopo la parola: «durata», sopprimere la parola: «massima».*

**1.630**

IL GOVERNO

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «per il servizio di gestione del ciclo dell'acqua in quindici anni», con le seguenti: «per il servizio idrico integrato in tre anni».*

**1.110**

MAGNALBÒ, PASQUALI

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, secondo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «e nel caso che alla gestione del servizio siano vincolati e predeterminati investimenti eccedenti la manutenzione straordinaria dei beni e degli impianti e della rete distributiva con effetti sulla tariffa.».*

**1.61**

BESOSTRI

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Con regolamento adottato dal Governo a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in sede di applicazione, sono determinati i parametri di durata in rapporto al piano di investimenti, nonché le sanzioni per il mancato rispetto del piano e i criteri di aggiornamento».*

**1.62**

BESOSTRI

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, terzo periodo, dopo le parole: «attuazione delle normative comunitarie in materia», inserire le seguenti: «con le quali saranno definite, in particolare, le durate massime degli affidamenti».*

**1.76**

DE LUCA Athos

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 22, nel comma 15, dopo il terzo periodo, in fine, inserire le seguenti parole: «In particolare, per il settore dell'erogazione del gas la durata massima degli affidamenti verrà determi-*

nata nell'ambito della disciplina nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia».

**1.223**

LAURO, PASTORE

**1.209** (identico all'em. 1.223)

ANDREOLLI **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 16, dopo le parole: «gli impianti», aggiungere le seguenti: «e le altre dotazioni dichiarate reversibili nel contratto di servizio».* **Precluso**

**1.610**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 16, sostituire le parole: «le reti e gli impianti», con le seguenti: « le reti, gli impianti e le altre dotazioni».* **Precluso**

**1.28**

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

**1.198** (identico all'em. 1.28)

ANDREOLLI **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 16, sopprimere le parole da: «ovvero», fino alla fine del comma.* **Precluso**

**1.236**

PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 17.* **Respinto**

**1.85**

MARCHETTI

**1.112** (identico all'em. 1.85)

MAGNALBÒ, PASQUALI **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire il comma 17 con il seguente:* **Decaduto**

«17. Gli enti locali, anche in forma associata, debbono costituire appositi organismi, dotati di autonomia funzionale organizzativa e patrimoniale per la valutazione delle forme di affidamento della gestione dei servizi, come previsto dal comma 2 del presente articolo e per il controllo sull'attuazione dei contratti di servizio, ferme restando le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo attribuite dalla legge al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale. A detti organismi devono essere affidati attività aventi contenuto prevalentemente tecnico ed organizzativo e consistenti in servizi da rendere agli enti locali. La disciplina generale di tali organismi è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

**1.5**

STIFFONI, TIRELLI

**Decaduto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. Gli enti locali, anche in forma associata, possono costituire appositi organismi, dotati di autonomia funzionale, organizzativa e patrimoniale, ed ove ritenuto opportuno di personalità giuridica, per lo svolgimento dei compiti concernenti la gestione delle procedure per l'affidamento dei servizi pubblici locali, la vigilanza ed il controllo sull'attuazione dei contratti di servizio, la valutazione della funzionalità dei servizi pubblici locali, nonché altre funzioni di spettanza degli stessi enti locali, ferme restando le funzioni di indirizzo politico attribuite dalla legge al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale. A detti organismi possono essere affidate attività aventi contenuto prevalentemente tecnico e organizzativo e consistenti in servizi da rendere agli enti locali. La disciplina di tali organismi è stabilita con regolamento adottato secondo le previsioni statutarie degli enti locali interessati.».

**1.1**

FUMAGALLI CARULLI

**Ritirato** *Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. Le funzioni di indirizzo, di vigilanza, programmazione e controllo nei confronti dei gestori di servizi pubblici locali possono essere svolte dagli enti locali in forma associata, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.».

**1.125**

DEBENEDETTI

**Accolto** *Al comma 1, capoverso «Art. 22, sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. Gli enti locali, anche in forma associata, possono costituire propri organismi tecnici, dotati di autonomia funzionale e organizzativa, per la predisposizione dei contratti di servizio, per la gestione delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali, per la vigilanza e il controllo sull'attuazione dei contratti di servizio, nonché per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 8, escluse quelle di indirizzo politico-amministrativo attribuite dalla legge agli organi di governo degli enti. Ove siano previsti forme associative o enti locali di bacino, agli stessi spettano le determinazioni in ordine alla costituzione degli organismi tecnici e al rela-

tivo ambito di operatività. La disciplina generale di tali organismi è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

**1.611** (nuovo testo)

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, primo periodo, sostituire la parola: «costituire», con le seguenti: «prevedere negli statuti la costituzione di».*

**Assorbito**

**1.235**

PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, primo periodo, dopo la parola: «patrimoniale», inserire le seguenti: «ed, ove ritenuto opportuno, di personalità giuridica».*

**Assorbito**

**1.233**

PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, primo periodo, dopo la parola: «servizio», inserire le seguenti: «la valutazione della funzionalità dei servizi pubblici locali».*

**Assorbito**

**1.234**

PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «affidate», inserire le seguenti: «nel rispetto della direttiva 92/150/CEE del 18 giugno 1992 e della normativa nazionale di recepimento.».*

**Assorbito**

**1.64**

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La costituzione dell'organismo di cui al precedente periodo è obbligatoria qualora gli enti locali detengano quote di capitali di società che possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio pubblico locale.»*

**Respinto**

**1.65**

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

**Ritirato**

*«17-bis. Gli esercenti i servizi di cui al presente articolo non possono avvalersi delle informazioni, dei sussidi economici e della loro organizza-*

zione aziendale per esercitare, in proprio o tramite società partecipate o collegate, attività nei mercati deregolamentati contigui o collegati a quelli in cui essi stessi operano in condizioni di oggettiva posizione dominante. L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato interviene direttamente o su segnalazione di soggetti interessati, nei casi di presunta violazione, esercitando i poteri di cui all'articolo 14 della legge n. 287 del 1990.».

**1.30** FUMAGALLI CARULLI

**Ritirato 1.40** (identico all'em. 1.30) DENTAMARO

**Ritirato 1.72** (identico all'em. 1.30) DE LUCA Athos

**Ritirato 1.111** (identico all'em. 1.30) MAGNALBÒ, PASQUALI

**Ritirato 1.244** (identico all'em. 1.30) PASTORE

**Ritirato 1.168** (identico all'em. 1.30) ANDREOLLI

**Ritirato** *Al comma 1, capoverso «Art. 22, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:*

*«17-bis. Gli enti locali, anche in forma associata, possono costituire società di capitali, aperte alla partecipazione dei dipendenti degli stessi enti, per lo svolgimento esclusivo di attività consistenti in servizi da rendere agli enti locali. I rapporti tra questi e le società sono regolati da apposita convenzione.».*

**1.612** IL GOVERNO

**Respinto** *Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 23», con il seguente:*

*«Art. 23 (Aziende speciali ed istituzioni) -1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.*

*2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.*

*3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.*

*4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilan-*

cio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione».

**1.8**

TIRELLI, STIFFONI

*All'emendamento 1.613, quinto rigo, sopprimere le parole da: «nonché delle società», fino alla fine del periodo.*

**Ritirato**

**1.613/1**

ANDREOLLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Accolto**

«1. Alle gare di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), dell'articolo 22 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società di cui al comma 14 del richiamato articolo 22, nonché delle società o loro controllate che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto, o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Nel caso in cui le procedure per l'affidamento del servizio siano svolte dagli organismi di cui al comma 17 dell'articolo 22, alle gare possono partecipare anche società controllate dall'ente titolare del servizio. Alle gare sono ammessi inoltre i Gruppi europei di interesse economico. Nel caso di servizi diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 22, gli enti locali possono ammettere alle gare anche società di persone.».

**1.613**

IL GOVERNO

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Alle gare di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), dell'articolo 22, sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società di capitali, anche a partecipazione pubblica e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società o loro partecipate o controllate che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i Gruppi europei di interesse economico, alla condizione che degli stessi non facciano parte imprese di costruzione. Nel caso di servizi diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 22, gli enti locali possono ammettere alle gare anche società di persone».

**1.162**

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alle gare di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), dell'articolo 22, sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società o loro partecipate o controllate che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per contratto, i servizi pubblici locali di cui al comma 2 dell'articolo 22, in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica».*

**1.33**

D'ALESSANDRO PRISCO

**Precluso** **1.79** (identico all'em. 1.33)

DE LUCA Athos

**Precluso** **1.199** (identico all'em. 1.33)

ANDREOLLI

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alle gare di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), dell'articolo 22, sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società di capitali, eccetto quelle a partecipazione pubblica controllate dagli enti locali che affidano il servizio, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto. Sono altresì escluse le società direttamente o indirettamente riconducibili a Stati che*



non applicano procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi pubblici locali».

**1.232** LAURO, PASTORE

**1.210** (identico all'em. 1.232) ANDREOLLI **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alle gare di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), dell'articolo 22, sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società di capitali non controllate dagli enti locali affidatari, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con l'esclusione sia delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, sia di quelle società che direttamente o indirettamente sono riconducibili a Stati che non applicano procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi pubblici locali».* **Precluso**

**1.219** LAURO, PASTORE

*Al comma 1, e ove ricorra nei successivi commi, sopprimere le parole: «e al comma 3, lettera a)».* **Precluso**

**1.84** MARCHETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, dopo le parole: «anche a partecipazione pubblica», inserire le seguenti: «o a totale capitale pubblico».* **Precluso**

**1.4** STIFFONI, TIRELLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, dopo le parole: «anche a partecipazione pubblica», inserire le seguenti: «società consortili.».* **Precluso**

**1.32** FUMAGALLI CARULLI

**1.38** (identico all'em. 1.32) DENTAMARO **Precluso**

**1.71** (identico all'em. 1.32) DE LUCA Athos **Precluso**

**1.245** (identico all'em. 1.32) PASTORE **Precluso**

**1.165** (identico all'em. 1.32) ANDREOLLI **Precluso**

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sopprimere le parole da: «con la sola esclusione delle società» fino a: «imprese di costruzione».*

**1.113**

MAGNALBÒ, PASQUALI

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sopprimere le parole: «con la sola esclusione delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica».*

**1.41**

STIFFONI

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sostituire le parole da: «con la sola esclusione delle società» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «con la sola esclusione di società che nella loro nazione siano per legge escluse dalla partecipazione a gare di evidenza pubblica».*

**1.3**

STIFFONI, TIRELLI

**Precluso** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «che in Italia o all'estero» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «con sedi in Paesi che consentano l'affidamento diretto di servizi pubblici o in regime di esclusiva. L'esclusione opera anche nei confronti di società da esse controllate, o ad esse collegate, ancorché stabilite nell'Unione europea».*

**1.66**

BESOSTRI

**Respinto** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Le società di capitali, gli enti pubblici ed ogni altro ente che sia controllato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente tra loro, dallo Stato, dagli enti pubblici locali o da altri enti o società a controllo pubblico, oppure da fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, non possono partecipare a gare aventi per oggetto lo svolgimento, la gestione o il godimento di attività commerciali diverse da quelle svolte gestite o godute alla data del bando di gara, intendendosi per attività commerciali quelle indicate dall'articolo 2195 del codice civile, e per quelle attualmente svolte o gestite quelle che, rientrando nell'oggetto sociale del soggetto stesso, rappresentino una quota significativa e comunque non diano luogo a ricavi inferiori all'uno per cento dei ricavi di detto sog-*

getto, come risultano dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato o da documento equivalente».

**1.248**

DEBENEDETTI, BUCCIARELLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 2, inserire, dopo la parola: «ambientali», le seguenti: «, di equa distribuzione sul territorio».* **Accolto**

**1.153**

STANISCIÀ

**1.185** (identico all'em. 1.153)

ANDREOLLI **Accolto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 2, dopo la parola: «reti», inserire le seguenti: «distribuite sul territorio».* **Decaduto**

**1.154**

STANISCIÀ

**1.186** (identico all'em. 1.154)

ANDREOLLI **Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Limitatamente ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 22, e nel caso in cui l'organismo di cui al comma 17 dello stesso articolo 22, determini che la forma di affidamento diretto non garantisca i requisiti richiesti, l'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento».* **Respinto**

**1.138**

TIRELLI, STIFFONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «la regione», con le seguenti: «l'organo regionale di controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione», e, conseguentemente, sopprimere la parola: «anche».* **Respinto**

**1.67**

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, sostituire le parole: «un indennizzo al gestore uscente pari al valore residuo», con le parole: «al gestore uscente una somma pari all'eventuale valore residuo».* **Accolto**

**1.2001**

IL GOVERNO

**Respinto** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Prima di procedere al nuovo affidamento l'Ente locale è tenuto a corrispondere al gestore uscente un'equa indennità calcolata ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e comunque commisurata al valore industriale residuo dei beni del gestore uscente; nel caso in cui il gestore uscente abbia beneficiato di contributi pubblici a fondo perduto, detti contributi sono detratti, al netto del corrispondente onere fiscale, dal valore dell'indennità come sopra determinata. L'ente locale può trasferire la predetta obbligazione in capo al nuovo gestore, fermo restando quanto disposto dal comma 5 del presente articolo, con contestuale rilascio di adeguata garanzia.».

**1.231**

LAURO, PASTORE

**Decaduto** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Prima di procedere al nuovo affidamento l'Ente locale è tenuto a corrispondere al gestore uscente un'equa indennità calcolata ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e comunque commisurata al valore industriale residuo dei beni del gestore uscente; nel caso in cui il gestore uscente abbia beneficiato di contributi pubblici a fondo perduto, detti contributi sono detratti, al netto del corrispondente onere fiscale, dal valore dell'indennità come sopra determinata. L'ente locale può trasferire la predetta obbligazione in capo al nuovo gestore, fermo restando quanto disposto dal comma 5 del presente articolo.».

**1.77**

DE LUCA Athos

**Ritirato** **1.211** (identico all'em. 1.77)

ANDREOLLI

**V. nuovo testo** *Al comma 4, capoverso «Art. 23», nel comma 4, primo periodo, dopo le parole: «è tenuto a subentrare», aggiungere le seguenti: «nelle garanzie e».*

**1.615**

IL GOVERNO

**Accolto** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, primo periodo, dopo le parole: «è tenuto a subentrare», aggiungere le seguenti: «nelle garanzie,» ed inoltre sostituire la parole: «estinguerele», con le seguenti: «estinguere queste ultime».*

**1.615** (nuovo testo)

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 4 con il seguente:* **Assorbito**

«4. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere un indennizzo al gestore uscente pari al valore residuo, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento».

**1.34** D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

**1.163** (identico all'em. 1.34) GRILLO, PASTORE, VENTUCCI **Assorbito**

**1.200** (identico all'em. 1.34) ANDREOLLI **Assorbito**

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, ai gestori uscenti cui il servizio sia stato affidato prima del 30 settembre 1999, l'indennità dovuta per il rilievo degli impianti o reti, purché strettamente destinati al servizio pubblico gestito, è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578».* **Trasformato in em. 2.6000**

**1.126** DEBENEDETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino al pagamento dell'indennizzo e alla sua offerta reale il precedente gestore continua l'esercizio del servizio».* **V. nuovo testo**

**1.69** BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino al pagamento dell'indennizzo o alla sua offerta reale il precedente gestore continua l'esercizio del servizio».* **Trasformato in em. 1.614 n.t./1**

**1.69** (nuovo testo) BESOSTRI

*Al comma 4, capoverso «Art. 23», dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è dovuto alcun indennizzo nel caso in cui i piani di ammortamento prevedano il completamento dello stesso entro il termine di scadenza dell'affidamento. Ove l'indennizzo è dovuto, il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del* **V. nuovo testo**

pagamento dell'indennizzo, ovvero dalla data di offerta reale dello stesso. I rapporti con gli utenti proseguono in capo al nuovo gestore.».

**1.614**

IL GOVERNO

**Precluso** *All'emendamento 1.614 (nuovo testo), dopo le parole: «nella misura provvisoriamente determinata dall'amministrazione» inserire le seguenti: «Fino al pagamento dell'indennizzo o alla sua offerta reale il precedente gestore continua l'esercizio del servizio».*

**1.614** (nuovo testo)/1 (già 1.69 n.t.)

BESOSTRI

**Ritirato** *Al comma 4, capoverso «Art. 23», dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è dovuto alcun indennizzo nel caso in cui i piani di ammortamento prevedano il completamento dello stesso entro il termine di scadenza dell'affidamento. Ove l'indennizzo è dovuto, il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento dell'indennizzo, ovvero dalla data di offerta reale dello stesso nella misura provvisoriamente determinata dall'amministrazione. I rapporti con gli utenti proseguono in capo al nuovo gestore.».*

**1.614** (nuovo testo)

IL GOVERNO

**Ritirato** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'ammontare dell'indennizzo con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara. Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non concorda con l'ammontare dell'indennizzo deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve respingere nel termine perentorio di 30 giorni. Se permane il contrasto la determinazione dell'indennizzo è affidata all'Autorità di Regolazione del settore. L'Autorità regolatrice decide nel termine improrogabile di 1 mesi dalla richiesta di una delle parti, previo tentativo di conciliazione. La decisione assunta ai sensi del precedente periodo è titolo esecutivo anche nei confronti di enti pubblici in deroga ad ogni limitazione vuoi di carattere procedurale che materiale».*

**1.70**

BESOSTRI

**Ritirato** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere in fine i seguenti periodi: «L'ammontare dell'indennizzo o canone d'affitto degli impianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro*

novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara.

Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non concorda con l'ammontare dell'indennizzo deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve accettare o respingere nel termine di 30 giorni. Se permane il contrasto la determinazione dell'indennizzo è affidata all'Autorità di Regolazione del settore, ove istituita, che deve essere adita nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel periodo precedente. L'Autorità Regolatrice decide nel termine improrogabile di 12 mesi dalla richiesta di una delle parti, previo tentativo di conciliazione. L'Autorità di Regolazione, nell'ambito della procedura può adottare provvedimenti temporanei nonché imporre garanzie a carico di una delle parti.

Nel caso in cui non sia istituita l'Autorità di Regolazione la controversia è devoluta a un collegio arbitrale composto di tre membri, che deve essere costituito entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la reiezione della controproposta dell'ente locale. Il collegio arbitrale deposita le proprie decisioni nello stesso termine previsto per l'Autorità di Regolazione. La decisione del collegio arbitrale tiene luogo e ha gli stessi effetti degli accordi previsti dall'articolo 11 della legge 241/90. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della istanza alla Autorità di regolazione o per la devoluzione della controversia al collegio arbitrale per la decisione degli stessi sono sospesi i termini per i ricorsi in sede giurisdizionale, che, se proposti, sono improcedibili. Le decisioni dell'Autorità regolatrice o del collegio arbitrale sono titolo esecutivo anche nei confronti di enti pubblici, in deroga a ogni limitazione vuoi di carattere procedurale che sostanziale».

**1.70** (nuova formulazione)

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere in fine i seguenti periodi: «L'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara.*

Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non concorda con l'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve accettare o respingere nel termine di 30 giorni. Se permane il contrasto la determinazione dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti è affidata all'Autorità di Regolazione del settore, ove istituita, che deve essere adita nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel periodo precedente. L'Autorità Regolatrice decide nel termine improp-

**Trasformato in em. 2.700A**

rogabile di 12 mesi dalla richiesta di una delle parti, previo tentativo di conciliazione. L'Autorità di Regolazione, nell'ambito della procedura può adottare provvedimenti temporanei nonché imporre garanzie a carico di una delle parti.

Nel caso in cui non sia istituita l'Autorità di Regolazione la controversia è devoluta a un collegio arbitrale composto di tre membri, che deve essere costituito entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la reiezione della controproposta dell'ente locale. Il collegio arbitrale deposita le proprie decisioni nello stesso termine previsto per l'Autorità di Regolazione. La decisione del collegio arbitrale tiene luogo e ha gli stessi effetti degli accordi previsti dall'articolo 11 della legge 241/90. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della istanza alla Autorità di regolazione o per la devoluzione della controversia al collegio arbitrale per la decisione degli stessi sono sospesi i termini per i ricorsi in sede giurisdizionale, che, se proposti, sono improcedibili. Le decisioni dell'Autorità regolatrice o del collegio arbitrale sono titolo esecutivo anche nei confronti di enti pubblici, in deroga a ogni limitazione vuoi di carattere procedurale che sostanziale.

**1.70** (nuovo testo)

BESOSTRI

**Accolto** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 4 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.»

**1.2002**

IL RELATORE

**Decaduto** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al personale dipendente dal gestore uscente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.»

**1.35**

D'ALESSANDRO PRISCO

**Decaduto** **1.81** (identico all'em. 1.35)

MARCHETTI

**Decaduto** **1.201** (identico all'em. 1.35)

ANDREOLLI



*Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 7 con il seguente:* **Accolto**

«7. L'affidamento di più servizi pubblici locali con unica gara è consentito solo se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 2 dell'articolo 22, diversi dai servizi di trasporto collettivo. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi affidati, non può essere superiore a dieci anni».

**1.508**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 7 con il seguente:* **Assorbito**

«7. L'affidamento di più servizi pubblici locali con unica gara è consentito solo se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 2 dell'articolo 22, diversi dai servizi di trasporto collettivo. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi affidati, non può essere superiore a dieci anni. Eccezionalmente, quando l'affidamento ha per oggetto la costruzione degli impianti e la gestione del servizio, la durata può essere estesa a quindici anni, quando l'ammortamento finanziario degli impianti è compreso nella tariffa. Il piano economico e finanziario e i tempi di realizzazione degli impianti, così come le sanzioni, compresa la risoluzione anticipata per l'inadempimento, costituiscono parte integrante del contratto di servizio.».

**1.620**

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 7, inserire il seguente:* **V. nuovo testo**

«7-bis. Gli appalti di lavori indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese dalla stessa società partecipate o controllate, anche indirettamente».

**1.616**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 7, inserire il seguente:* **Accolto**

«7-bis. Gli appalti di lavori indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese dalla stessa società controllate ai sensi del primo comma, n. 1, dell'articolo 2359 del codice civile».

**1.616 (nuovo testo)**

IL GOVERNO

- Decaduto** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», sopprimere il comma 8.*  
**1.83** MARCHETTI
- Decaduto** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, sostituire l'alinea con il seguente: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche tenendo conto di eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Governo nonché di quanto prescritto dalle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, disciplinano i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare di cui al comma 2 e al comma 3 lettera a) dell'articolo 22 della presente legge, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia. La disciplina regionale prevede anche l'espletamento delle gare per ambiti territoriali ottimali individuati dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ove l'individuazione di tali ambiti sia imposta da norme di legge o ritenuta necessaria per garantire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza e l'efficienza dei servizi pubblici. L'individuazione degli ambiti territoriali ottimali compete alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La disciplina regionale di cui al presente comma stabilisce in particolare:».*  
**1.127** DEBENEDETTI
- Accolto** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», al comma 8, dopo le parole: «legge 14 novembre 1995, n. 481» inserire le seguenti: «il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281».*  
**1.1000** IL RELATORE
- Decaduto** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, sopprimere la lettera c).*  
**1.36** D'ALESSANDRO PRISCO
- Decaduto** **1.82** (identico all'em. 1.36) MARCHETTI
- Ritirato** **1.202** (identico all'em. 1.36) ANDREOLLI
- V. nuovo testo** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:*  
«c) i criteri per la valutazione, tra gli elementi dell'offerta, del piano di riutilizzo del personale dipendente, non dirigente e con anzianità superiore a cinque anni, del gestore uscente; detto piano prevede l'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collet-

tivi di settore ed esplicita il modello di organizzazione dei lavori su cui l'impresa subentrante si impegna a realizzare il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con l'ente locale o gli enti locali associati;».

**1.230**

LAURO, PASTORE

**1.212** (identico all'em. 1.230)ANDREOLLI **V. nuovo testo**

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, lettera c), dopo le parole: «del personale dipendente», inserire le seguenti: «non dirigente».*

**Accolto****1.230** (nuovo testo)

LAURO, PASTORE

**1.212** (nuovo testo) (identico all'em. 1.230 nuovo testo)ANDREOLLI **Accolto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, lettera c), sostituire le parole: «personale dipendente dal gestore uscente», con le seguenti: «personale dipendente non dirigente dal gestore uscente con anzianità di servizio di almeno cinque anni».*

**Precluso****1.37**

ERROI

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, secondo periodo, alla lettera c), sostituire le parole: «trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi di settore applicabili all'impresa subentrante», con le seguenti: «trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo nazionale di settore».*

**Accolto****1.617**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, alla lettera c) sopprimere le parole da: «ed esplicita» fino alla parola: «associati».*

**Respinto****1.114**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 23, nel comma 8, secondo periodo, sostituire la lettera d) con le seguenti:*

**V. nuovo testo**

*«d) il procedimento per la determinazione dell'indennizzo e per il relativo pagamento;*

*e) gli elementi atti alla dimostrazione delle capacità economico-finanziarie, tecniche e organizzative delle imprese concorrenti di cui agli articoli 13 e 14, comma 1, lettere da a) ad f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;*

f) i casi in cui si consente che il gestore del servizio pubblico locale provveda allo svolgimento dello stesso anche mediante società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma primo, n. 1) del codice civile, vincolando queste ultime al rispetto del contratto di servizio.».

**1.618**

IL GOVERNO

**Accolto** *Al comma 1, capoverso «Art. 23, nel comma 8, secondo periodo, sostituire la lettera d) con le seguenti:*

d) gli elementi atti alla dimostrazione delle capacità economico-finanziarie, tecniche e organizzative delle imprese concorrenti di cui agli articoli 13 e 14, comma 1, lettere da a) ad f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

e) i casi in cui si consente che il gestore del servizio pubblico locale provveda allo svolgimento dello stesso anche mediante società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma primo, n. 1) del codice civile, vincolando queste ultime al rispetto del contratto di servizio.».

**1.618** (nuovo testo)

IL GOVERNO

**Respinto** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, secondo periodo, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

f) le condizioni per ammettere alle gare le associazioni temporanee di imprese.

**1.3000**

IL RELATORE

**V. nuovo testo** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 9, sopprimere il primo periodo.*

**1.246**

DEBENEDETTI

**Accolto** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 9, dopo la parola: «l'autorità», inserire la seguente: «nazionale».*

**1.246** (nuovo testo)

DEBENEDETTI

**Decaduto** *Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 9, sostituire le parole: «di cui al comma 8 del presente articolo», con le seguenti: «degli enti locali».*

**1.155**

STANISCIÀ

**Ritirato** **1.187** (identico all'em. 1.155)

ANDREOLLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 9, sopprimere il secondo periodo.* **Accolto**

**1.115**

MAGNALBÒ, PASQUALI

**1.619** (identico all'em. 1.115)IL GOVERNO **Accolto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «Gli stessi regolamenti possono individuare», con le seguenti: «Appositi regolamenti adottati dal Governo a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono individuare».* **Precluso**

**1.128**

DEBENEDETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:* **Respinto**

«9-bis. Con riferimento alla gestione del ciclo dell'acqua, gli enti locali associati a norma del comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo gli ambiti territoriali ottimali stabiliti ai sensi della medesima legge, ovvero ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotto dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, procedono all'affidamento del servizio idrico integrato secondo le norme di cui all'articolo 23 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della citata legge n. 36 del 1994.»

**1.229**

LAURO, PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:* **Respinto**

«9-bis. Con riferimento alla gestione del ciclo dell'acqua, gli enti locali associati a norma del comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo gli ambiti territoriali ottimali stabiliti ai sensi della medesima legge, ovvero ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotto dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, procedono all'affidamento del servizio idrico integrato secondo le norme del presente articolo e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della citata legge n. 36 del 1994.»

**1.213**

ANDREOLLI

**Art. 2.**

**Ritirato** *Sopprimere l'articolo.*

**2.36**

PASTORE

**Ritirato** **2.37** (identico all'em. 2.36)

ANDREOLLI

**Ritirato** *Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Il Governo è delegato a emanare entro il 31 dicembre 2000 le norme transitorie e finali per adeguare le gestioni in atto dei servizi pubblici locali alle previsioni degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

2. La delega legislativa è esercitata secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, per i settori soggetti ad una Autorità di regolazione, di richiesta obbligatoria di parere all'Autorità;

b) identificazione di criteri per la separazione contabile delle imprese che gestiscono più servizi per assicurare la massima trasparenza dei costi effettivi del singolo servizio locale, comprese le quote dei servizi centrali e generali;

c) individuazione dei rami dell'azienda di gestioni scorporabili da affidare mediante l'indizione di gara ovvero mediante la trasformazione in società di capitali o in società cooperativa a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione, ove previsto dalle eventuali normative di settore, può anche comportare il frazionamento dell'impresa in relazione a specifiche esigenze funzionali o di gestione;

d) previsione dei termini entro i quali i gestori dei servizi alla data di entrata in vigore della presente legge devono affidare mediante gara di evidenza pubblica le attività scorporabili del servizio pubblico;

e) previsione del termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci anni, per la trasformazione degli affidamenti diretti in concessioni. Lo stesso termine si applica alle gestioni, la cui durata, anche con una pluralità di atti, abbia di fatto avuto una durata superiore a trent'anni a decorrere dall'effettivo cominciamento dell'esercizio;

f) equiparazione, agli effetti dell'indennizzo spettante al gestore attuale, del termine di cui alla precedente lettera e) al riscatto anticipato, da indennizzare con i criteri di cui all'articolo 24, regio decreto n. 2578 del 1925, con esclusione del mancato guadagno;

g) possibilità di proroga del termine di cui alla lettera e) del presente articolo fino ad un massimo di 15 anni in caso di investimenti, il cui ammontare è calcolabile in tariffa, nel caso che sia pregiudizievole per l'utente vincolato una anticipazione della scadenza ovvero il gestore abbia provveduto ad affidare a terzi, mediante procedura di evidenza pub-

blica, le attività scorporabili ovvero ad affidarle a cooperative composte in maggioranza da dipendenti del gestore;

*h)* previsione di norme transitorie speciali per le società controllate da enti locali e quotate in borsa, affinché la riduzione della durata dell'affidamento del servizio, come risultante dal prospetto informativo per la collocazione delle azioni, sia determinata previa acquisizione di parere obbligatorio della CONSOB, e della Autorità di regolazione;

*i)* indicazione dell'organo, con caratteristiche di autonomia funzionale, cui sono affidati gli interventi sostitutivi. In difetto di legge regionale, da promulgare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge provvede su istanza di ogni soggetto interessato l'organo regionale di controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione.».

**2.21**

BESOSTRI

*Al comma 1, sostituire rispettivamente le parole: «30 giugno 2000» e «30 giugno 2001» con le seguenti: «31 dicembre 2000» e «31 dicembre 2001».*

**Accolto**

**2.34**

PASTORE

*Al comma 1, sostituire al primo ed al penultimo periodo le parole: «30 giugno» con le parole: «31 dicembre».*

**Assorbito**

**2.29**

DE LUCA Athos

**2.42** (identico all'em. 2.29)

ANDREOLLI

**Assorbito**

*Al comma 1, sostituire al primo ed al penultimo periodo le parole: «30 giugno» con le parole: «30 dicembre».*

**Assorbito**

**2.4**

D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2000», con le altre: «31 dicembre 2000».*

**Assorbito**

**2.100**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire le parole: «adottate le deliberazioni» con le altre: «, nell'ambito dell'autonomia normativa e organizzativa degli enti locali, adottati gli atti».*

**Ritirato**

**2.38**

ANDREOLLI

- Decaduto** *Al comma 1, sopprimere dalle parole: «Per i servizi di cui al predetto articolo 22», fino alla fine del comma.*
- 2.32** MARCHETTI
- Decaduto** *Al comma 1, sostituire le parole da: «tale adeguamento avviene» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «tale adeguamento avviene mediante le procedure indicate dall'articolo 2, comma 2, ovvero attraverso la trasformazione in società di capitali o società cooperative a responsabilità limitata anche tra dipendenti».*
- 2.1** STIFFONI, TIRELLI
- V. nuovo testo** *Al comma 1, dopo le parole: «specificate esigenze» inserire le seguenti: «di efficace distribuzione dei servizi sul territorio».*
- 2.72** ANDREOLLI
- Accolto** *Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Detta trasformazione può anche comportare il frazionamento societario.»*
- 2.72 (nuovo testo)** ANDREOLLI
- Precluso** **2.59** (identico all'em. 2.72) STANISCIÀ
- V. nuovo testo** *Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società rinveniente alla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile, indipendentemente dai criteri validi per il funzionamento dell'azienda stabiliti per la ripartizione delle quote consortili e basati sul numero degli abitanti di ciascun ente locale o parametri analoghi di tipo diverso da quello relativo ai conferimenti effettuati».*
- 2.77** DEBENEDETTI
- Ritirato** *Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice del numero dei componenti; gli enti che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione del valore nominale della relativa quota di capitale iscritta a bilancio».*
- 2.500** IL GOVERNO



*Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione del valore nominale della relativa quota di capitale iscritta a bilancio.».

V. nuovo testo

**2.101**

IL GOVERNO

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale.».

Accolto

**2.101** (nuovo testo)

IL GOVERNO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

Accolto

«2-bis. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile».

**2.77** (nuovo testo)

DEBENEDETTI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «Per un anno» *con le altre:* «Per due anni».

Accolto

**2.39**

ANDREOLLI

**2.60** (identico all'em. 2.39)

STANISCIÀ

Accolto

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 53 e 56, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano, fino al 30 giugno 2000, a tutti i concessionari di servizi pubblici locali, in qualsiasi forma costituiti».

Ritirato

**2.23**

DE LUCA Athos

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

Ritirato

«2-bis. L'applicazione delle norme del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, alle alienazioni delle partecipazioni degli enti locali in società operanti nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici di cui all'articolo

22 della legge n., 142 del 1990 e successive modificazioni, non comporta per tali società la perdita dell'affidamento diretto del servizio».

**2.501**

IL GOVERNO

**Accolto** *Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-... L'applicazione delle norme del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, alle alienazioni delle partecipazioni degli enti locali in società operanti nei settori dei servizi pubblici di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non comporta per tali società la perdita dell'affidamento diretto in essere.».

**2.102**

IL GOVERNO

**Ritirato** *Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si associano nelle forme consentite dagli articoli 24, 25, 26 della legge 8 giugno 1990 e successive modificazioni, possono affidare direttamente la gestione di uno o più servizi ad una società di capitali controllata dagli stessi comuni, per i periodi massimi previsti dai successivi commi 5 e 6.».

*Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3.*

**2.502**

IL GOVERNO

**V. nuovo testo** *Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-... Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si associano tra loro nelle forme consentite dagli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, possono affidare direttamente la gestione di uno o più servizi ad una società di capitali controllata dagli stessi comuni, per i periodi massimi previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo.».

**2.103**

IL GOVERNO

**Accolto** *Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-... Per i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, i comuni di norma contermini con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

possono associarsi tra loro nelle forme consentite dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per affidare direttamente la gestione di uno o più servizi ad una società di capitali controllata dagli stessi comuni, per i periodi massimi previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo.».

**2.103** (nuovo testo)

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 3.*

**Ritirato**

**2.62**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

**Accolto**

«3. Con regolamento del Governo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2000 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, verranno stabilite le modalità di trasformazione delle gestioni in economia in società di capitali o cooperative a responsabilità limitata. Resta comunque salva la facoltà, per gli enti locali che gestiscono in economia i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, di procedere direttamente all'affidamento del servizio mediante gara.».

**2.104**

IL GOVERNO

*Al comma 3, sopprimere il primo periodo.*

**Precluso**

**2.40**

ANDREOLLI

**2.74** (identico all'em. 2.40)

STANISCIÀ

**Precluso**

*Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**Precluso**

**2.78**

DEBENEDETTI

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «e limitatamente ai comuni di minori dimensioni, il regolamento» con le parole: «nei casi dei comuni di minori dimensioni demografiche, di quelli montani e delle comunità montane, in applicazione delle norme di programmazione e incentivazione delle diverse forme associative e aggregative sovracomunali, previste della legge 3 agosto 1999 n. 265, la normativa locale e regionale.».*

**Precluso**

**2.73**

ANDREOLLI

**2.75** (identico all'em. 2.73)

STANISCIÀ

**Precluso**

**Ritirato** *Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «può consentire» fino alla fine del periodo.*

**2.61**

MAGNALBÒ, PASQUALI

**Ritirato** *Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.*

**2.22**

BESOSTRI

**Ritirato** *All'emendamento 2.105, prima dell'ultimo periodo, inserire il seguente: «Il predetto rimborso è a carico del nuovo gestore.».*

**2.105/1**

IL GOVERNO

**V. nuovo testo** *Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, quelli di cui al comma 2-bis del presente articolo, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle gestioni in economia, possono essere mantenuti o prorogati per periodi complessivi, a partire dal 31 dicembre 2000, non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6 del presente articolo, previa ridefinizione, d'intesa tra l'ente locale affidante o concedente e il gestore, dei piani di investimento e dei piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo. Decorsi tali periodi, ovvero in caso di mancata ridefinizione, gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dall'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Ove l'ammortamento degli investimenti non sia stato completato, ai titolari degli affidamenti o delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso in misura pari al valore delle immobilizzazioni tecniche risultanti a bilancio, al netto degli ammortamenti effettuati e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, rivalutate, per la parte non coperta da mutui, in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data dell'ultima perizia disponibile ove antecedente il 30 giugno 1999. Nel caso non vi sia perizia, la rivalutazione decorre dalla data di acquisizione del relativo cespite.».

**2.105**

IL GOVERNO

**Accolto** *Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, quelli di cui al comma 2-bis del presente articolo, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle gestioni in economia proseguono fino al termine previsto per l'affidamento o per la concessione, purché esso sia compreso entro i termini previsti dai commi successivi, ovvero possono essere rideterminati per periodi complessivi, a partire dal 31 dicembre 2000, non superiori a quelli indicati negli stessi commi, previa ridefinizione, d'intesa tra l'ente locale affidante o concedente e il gestore, dei piani di investimento e dei piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo. Decorsi tali periodi, ovvero in caso di mancata ridefinizione, gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dall'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Ove l'ammortamento degli investimenti non sia stato completato, ai titolari degli affidamenti o delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso in misura pari al valore delle immobilizzazioni tecniche risultanti a bilancio, al netto degli ammortamenti effettuati e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, rivalutate, per la parte non coperta da mutui, in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data dell'ultima perizia disponibile ove antecedente il 30 giugno 1999. Il predetto rimborso è a carico del nuovo gestore. Nel caso non vi sia perizia, la rivalutazione decorre dalla data di acquisizione del relativo cespite.».

**2.105** (nuovo testo)

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

**Assorbito**

«4. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 2, della legge n. 142 del 1990, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli alle società derivate dalle trasformazioni di cui al comma 1, vengono mantenuti o prorogati, a partire dal 30 giugno 2000, per periodi complessivi non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6. I piani di investimento e i piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo sono ridefiniti tra l'ente locale affidante e il gestore, sulla base di una convenzione tipo definita per ciascun servizio con i Regolamenti di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dall'articolo 1 della presente legge. Decorsi tali periodi gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dalla presente legge. Prima di procedere al nuovo affidamento l'ente locale è tenuto a corrispondere al gestore uscente una indennità commisurata al valore dei beni e dei diritti degli affidamenti e delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso, gli affidamenti precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati a mezzo di gara ad evidenza pubblica proseguono fino alla loro naturale scadenza».

**2.24**

DE LUCA Athos

**Assorbito** *Al comma 4, sopprimere le parole: «e le concessioni in essere» ed aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge riguardanti i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, di erogazione del gas, di gestione del ciclo delle acque e di trasporto collettivo, sono mantenuti fino alla loro scadenza. L'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed in caso di inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*».

**2.54**

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

**Assorbito** *Al comma 4, sopprimere le parole: «e le concessioni in essere» ed aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge riguardanti i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sono mantenute fino alla loro scadenza. L'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed in caso di inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*».

**2.5**

ERROI

**Precluso** *Al comma 4, sopprimere le parole: «mantenuti o ».*

**2.63**

MAGNALBÒ, PASQUALI

**Precluso** *Al comma 4, sostituire le parole da : «per periodi complessivi non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per il periodo di un anno».*

**2.64**

MAGNALBÒ, PASQUALI

**Precluso** *Al comma 4, sostituire le parole: «a quelli indicati nei commi 5 e 6 del presente articolo», con le seguenti: «a sei anni»;*

*conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6 e 7.*

**2.31**

MARCHETTI

**Assorbito** *Al comma 4, sostituire le parole: «l'ente locale affidante o concedente» con le seguenti: «gli enti locali affidanti o concedenti».*

**2.41**

ANDREOLLI

**2.76** (identico all'em. 2.41)

STANISCIA **Assorbito**

*Al comma 4, inserire in fine i seguenti periodi:* «Le controversie eventualmente insorte tra gli enti locali ed il gestore relativamente a questioni di carattere patrimoniale e contrattuale ed in specifico relative alla proprietà delle reti ed ai diritti ed obblighi reciproci possono essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'instaurazione del procedimento arbitrale non determina di per sé la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi in conformità alle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma».

**V. em. 2.79A**

**2.79**

DEBENEDETTI

*Sopprimere il comma 5.*

**Ritirato**

**2.65**

MAGNALBÒ, PASQUALI

**2.35** (identico all'em. 2.65)

PASTORE **Ritirato**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

**Accolto**

«5. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell'acqua, i periodi di cui al comma 4 sono così fissati, fatti salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle normative di settore:

a) 3 anni per i servizi di trasporto collettivo e per i servizi di raccolta di rifiuti escluso lo smaltimento;

b) 5 anni per i servizi di erogazione del gas, di erogazione di energia diversa da quella elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento».

**2.106**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

**Assorbito**

«5. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell'acqua, gli affidamenti diretti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere mantenuti per periodi complessivi pari a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 22, comma 15 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dalla presente legge, decorrenti, rispettivamente, dalla data di: a) adeguamento ai sensi degli articoli 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) trasformazione nella società per azioni o a responsabilità limitata di cui all'articolo 22,

comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) di aggiudicazione della gara di concessione o di rinnovo della stessa».

**2.6**

D'ALESSANDRO PRISCO

**Assorbito 2.43** (identico all'em. 2.6)

ANDREOLLI

**Assorbito 2.28** (identico all'em. 2.6)

DE LUCA Athos

**Precluso** *Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) 10 anni per i servizi di erogazione del gas».*

**2.25**

DE LUCA Athos

**V. nuovo testo** Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Gli affidamenti di cui al comma 4 a società costituite o partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995 n. 26, convertito in legge dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 e alla società di cui all'articolo 6 del Decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il Ministro del tesoro il 21 maggio 1998, possono essere mantenuti o prorogati per otto anni dalla data del 31 dicembre 2000».

**2.108**

IL GOVERNO

**Accolto** *Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Gli affidamenti di cui al comma 4, in corso al 30 giugno 1999, a società costituite o partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995 n. 26, convertito in legge dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 e alla società di cui all'articolo 6 del Decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il Ministro del tesoro il 21 maggio 1998, possono essere mantenuti o prorogati, dalla data del 31 dicembre 2000, per cinque anni con riferimento ai servizi di trasporto collettivo, di raccolta dei rifiuti escluso lo smaltimento; per otto anni con riferimento ai servizi di erogazione del gas, di erogazione di energia diversa da quella elettrica, di smaltimento dei rifiuti e di gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.».

**2.108** (nuovo testo)

IL GOVERNO

**Decaduto** *Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati all'entrata in vigore della presente legge alle disposizioni, rispettivamente, degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il termine di cui



al comma precedente decorre: per le prime, dal 1° gennaio 1996; per i secondi, dal 1° luglio dello stesso anno.».

2.7

D'ALESSANDRO PRISCO

2.44 (identico all'em. 2.7)

ANDREOLLI **V. nuovo testo**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

**Accolto**

«5-bis. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati alla data di entrata in vigore della presente legge alle disposizioni, rispettivamente, degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nel testo vigente prima della stessa data, il termine di cui al comma precedente decorre: per le prime, dal 1° gennaio 1998; per i secondi, dal 1° luglio dello stesso anno.»

2.44 (nuovo testo)

ANDREOLLI

*Sopprimere il comma 6; conseguentemente al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: «incrementabile ai sensi della lettera c) del comma 6».*

**Ritirato**

2.66

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Sopprimere il comma 6.*

**Decaduto**

2.8

D'ALESSANDRO PRISCO

2.45 (identico all'em. 2.8)

ANDREOLLI **Ritirato**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

**V. nuovo testo**

«6. Con esclusione dei servizi di trasporto collettivo, i periodi di cui al comma 5 possono essere incrementati, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore:

a) al 60 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi anzidetti, il gestore del servizio serva un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella servita alla data del 12 maggio 1999; ove tale risultato sia ottenuto anche per effetto di operazioni di fusione societaria, si tiene conto dell'utenza servita alla data del 12 maggio 1999 dalla società, tra quelle oggetto di fusione, maggiore per numero di utenti;

b) al 40 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi di cui al comma 5, le azioni della società che gestisce il servizio siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui, entro la stessa data, il capitale interamente versato della società abbia comunque registrato un

incremento pari al .... per cento rispetto al capitale versato alla data del 12 maggio 1999».

**2.109**

IL GOVERNO

**Accolto** *Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Con esclusione dei servizi di trasporto collettivo, i periodi di cui al comma 5 possono essere incrementati, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore:

a) al 60 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi anzidetti, il gestore del servizio serva un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella servita alla data del 30 giugno 1999; ove tale risultato sia ottenuto anche per effetto di operazioni di fusione societaria, si tiene conto dell'utenza servita alla data del 30 giugno 1999 dalla società, tra quelle oggetto di fusione, maggiore per numero di utenti;

b) al 40 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi di cui al comma 5, le azioni della società che gestisce il servizio siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui, entro la stessa data, il capitale interamente versato della società abbia comunque registrato un incremento pari al 100 per cento rispetto al capitale sociale alla data del 30 giugno 1999».

**2.109** (nuovo testo)

IL GOVERNO

**Precluso** *Al comma 6, sopprimere la lettera c).*

**2.30**

MARCHETTI

**Respinto** *Sopprimere il comma 7.*

**2.9**

D'ALESSANDRO PRISCO

**Respinto** **2.67** (identico all'em. 2.9)

MAGNALBÒ, PASQUALI

**Respinto** **2.46** (identico all'em. 2.9)

ANDREOLLI

**V. nuovo testo** *Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito modificato dall'articolo 1 della presente legge, le gestioni dei servizi sono mantenute per la durata stabilita in sede di affidamento ove questo sia avvenuto mediante gara, e comunque per periodi non superiori a quelli previsti dal comma 17 dello stesso articolo 22, a decorrere dal 31 dicembre 2000.

7-ter. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti o prorogati, a partire dal 31 dicembre 2000, per un periodo non superiore a 5 anni. La gestione del servizio è mantenuta per la durata stabilita in sede di affidamento ove questo sia avvenuto mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000».

**2.107**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

**Accolto**

«7-bis. Per i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ove l'affidamento sia avvenuto mediante gara, le gestioni in essere sono mantenute per la durata stabilita in sede di affidamento e comunque per periodi non superiori a quelli previsti dal comma 17 dello stesso articolo 22, a decorrere dal 31 dicembre 2000.

7-ter. Per i servizi di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti o prorogati, a partire dal 31 dicembre 2000, per un periodo non superiore a 5 anni. Ove l'affidamento del servizio sia avvenuto mediante gara, la gestione del medesimo è mantenuta per la durata stabilita in sede di affidamento, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000».

**2.107 (nuovo testo)**

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 8.*

**Ritirato****2.68**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Al comma 8, sopprimere le parole da: «Le concessioni di cui al comma 3 del predetto articolo 10», fino alla fine del comma, ed inserire i seguenti commi:*

**Decaduto**

«8-bis. Gli enti locali associati avviano la procedura di gara secondo quanto stabilito dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 23 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto del regolamento governativo sui criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare, di cui al comma 8 del citato articolo 23. Il regolamento va emanato, limitatamente alla gestione del ciclo dell'acqua, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8-ter. Le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994, possono essere mantenute per il periodo mas-

simo di due anni. Ove l'ente locale non provveda ad avviare la procedura di gara entro e non oltre un anno prima di detta scadenza, vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un Commissario *ad acta*;

8-*quater*. Le concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36 del 1994 sono mantenute fino alla loro scadenza. L'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed in caso di inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un Commissario *ad acta*».

**2.10**

ERROI

**Respinto** 2.55 (identico all'em. 2.10)

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

**Respinto** *Al comma 8, aggiungere dopo la parola: «concessioni» le seguenti: «qualora siano state effettuate con gara ad evidenza pubblica».*

**2.69**

MAGNALBÒ, PASQUALI

**Ritirato** *Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 15 dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge e dal comma 7 dell'articolo 23 del decreto-legislativo 11 maggio 1999, n. 152, la durata delle attuali concessioni di derivazione idrica per i soggetti gestori del ciclo dell'acqua è prorogato oltre i limiti consentiti dalla legge per il completamento dei piani di ammortamento delle opere al fine di mantenere i costi relativi compatibili con programmi di privatizzazione».

**2.2**

MANZELLA

**Ritirato** *Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-*ter*. Al comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: "senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione" sono sostituite con le parole: "con relativa riduzione del canone demaniale di concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, salvo nei casi di esenzione del canone stesso"».

**2.3**

MANZELLA

**Ritirato** *Sopprimere il comma 9.*

**2.56**

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

*Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole da: «nei sei mesi successivi» fino alla fine dell'articolo.* **Ritirato**

**2.70**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei sei mesi successivi allo scadere di tale periodo, gli enti locali associati possono dare in affidamento diretto, per una sola volta e per un periodo non superiore a quello stabilito ai sensi del comma 15 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la gestione del servizio idrico integrato a uno dei soggetti distributori di acqua per uso civile, costituito in società di capitale o in cooperativa a responsabilità limitata e preesistente nell'ambito, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della legge n. 36 del 1994 e dal richiamato articolo 22, comma 9, della legge n. 142 del 1990».* **Ritirato**

**2.11**

D'ALESSANDRO PRISCO

**2.47** (identico all'em. 2.11)ANDREOLLI **Ritirato****2.27** (identico all'em. 2.11)DE LUCA Athos **Decaduto**

*Al comma 9, sostituire le parole da: «Nei sei mesi successivi» fino a: «della legge n. 142 del 1990» con le altre: «Nei mesi successivi allo scadere di tale periodo, gli enti locali associati possono dare in affidamento diretto per una sola volta e per un periodo non superiore a quello stabilito ai sensi del comma 15 dell'articolo 22 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni, la gestione del servizio idrico integrato ad uno dei soggetti del ciclo idrico costituito in società di capitali e preesistente nell'ambito o in cooperativa a responsabilità limitata e preesistente nell'ambito o ad un'apposita società di capitali nella quale siano confluite aziende del ciclo idrico preesistenti nell'ambito, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della legge n. 36 del 1994 e dal richiamato articolo 22, comma 9, della legge n. 142 del 1990».* **Decaduto**

**2.15**

TAPPARO

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore a sette anni» con le altre: «non superiore a quattro anni» e, dopo le parole: «distributori di acqua per uso civile», inserire le parole: «gestori di im-* **Ritirato**

pianti di depurazione di acque reflue urbane, di cui all'articolo 2, lettera i) del D.lgs 11 maggio 1999, n. 152».

*Conseguentemente, sempre al comma 9, sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

**2.57**

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

**Decaduto** *Al comma 9, sostituire le parole: «sette anni» con le altre: «quattro anni» ed aggiungere dopo le parole: «distributori per acqua per uso civile» le parole: «gestori di impianti di depurazione di acque reflue urbane, di cui all'articolo 2, lettera I) del D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152»; sopprimere il quarto periodo; aggiungere il seguente comma: «9-bis. Le proroghe di cui al comma 8 e le condizioni per l'affidamento di cui al comma 9 sono stabilite previo parere obbligatorio degli organismi di cui alla comma 17 dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, qualora operanti.».*

**2.14**

ERROI

**Ritirato** *Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «almeno l'80 per cento» con le altre: «almeno il 50 per cento».*

**2.12**

D'ALESSANDRO PRISCO

**Ritirato** **2.48** (identico all'em. 2.12)

ANDREOLLI

**Ritirato** *Al comma 9, quarto periodo, sopprimere le parole da: «incrementabili ai sensi» fino alla fine del periodo.*

**2.13**

D'ALESSANDRO PRISCO

**Decaduto** **2.26** (identico all'em. 2.13)

DE LUCA Athos

**Ritirato** **2.49** (identico all'em. 2.13)

ANDREOLLI

**Ritirato** *Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

*«9-bis. Le proroghe di cui al comma 8 e le condizioni per l'affidamento di cui al comma 9 sono stabilite previo parere obbligatorio degli organismi di cui al comma 17 dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, qualora operanti.».*

**2.58**

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:*

**Ritirato**

«10-bis. I nuovi gestori dei servizi pubblici locali individuati in base alle disposizioni dei precedenti commi, anche nell'ipotesi di trasformazione di aziende speciali, consorzi e gestioni in economia, ed i nuovi gestori dei medesimi servizi individuati a seguito delle procedure di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituiti dall'articolo 1 della presente legge, subentrano nei rapporti di utenza con il pubblico instaurati dai precedenti gestori».

**2.80**

DEBENEDETTI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

**V. nuovo testo**

«11. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «La gestione associata di uno o più servizi e».

**2.33**

PASTORE

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

**Accolto**

«11. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'esercizio associato di funzioni, i comuni e le province possono costituire un consorzio al quale possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, secondo le leggi alle quali sono soggetti.";

b) al comma 7, sono soppresse le parole: "e servizi".

c) il comma 7-bis è soppresso».

**2.33 (nuovo testo)**

PASTORE

*Al comma 13, sostituire le parole: «affidamento diretto» con le altre: «affidamento a seguito di gara».*

**Ritirato**

**2.71**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Al comma 13, sostituire la parola: «istituzioni» con le parole: «azienda pubblica locale».*

**Precluso**

**2.16**

D'ALESSANDRO PRISCO

**2.50 (identico all'em. 2.16)**

ANDREOLLI **Precluso**

- Precluso** *Al comma 14, sostituire la parola: «istituzioni» con le parole: «azienda pubblica locale».*  
**2.17** D'ALESSANDRO PRISCO
- Precluso** **2.51** (identico all'em. 2.17) ANDREOLLI
- Precluso** *Al comma 15, sostituire la parola: «istituzioni» con le parole: «azienda pubblica locale».*  
**2.18** D'ALESSANDRO PRISCO
- Precluso** **2.52** (identico all'em. 2.18) ANDREOLLI
- Accolto** *Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*  
«15-bis. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si deve interpretare nel senso che la proroga ventennale delle concessioni ivi prevista si intende riferita solo a quelle rilasciate da Amministrazioni dello Stato».  
**2.19** D'ALESSANDRO PRISCO
- Accolto** **2.53** (identico all'em. 2.19) ANDREOLLI
- V. nuovo testo** *Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*  
«15-bis. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle istituzioni alle disposizioni dell'articolo 22, comma 5, della legge n. 142 del 1990, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Sino all'approvazione dello statuto di cui all'articolo 22, comma 5, della legge n. 142 del 1990, l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione sono regolati dal D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902».  
**2.20** MANZELLA
- Accolto** *Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*  
«15-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali adeguano l'ordinamento delle istituzioni alle disposizioni dell'articolo 22, comma 5, della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.».  
**2.20** (nuovo testo) BESOSTRI



*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**Ritirato**

«15-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, ai gestori uscenti cui il servizio sia stato affidato prima del 30 settembre 1999, l'indennità dovuta per il rilievo degli impianti o reti, purché strettamente destinati al servizio pubblico gestito, è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578».

**2.600** (già 1.126)

DEBENEDETTI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**V. nuovo testo**

**«Art. 2-bis.**

1 .L'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara.

Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non concorda con l'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve accettare o respingere nel termine di 30 giorni. Se permane il contrasto la determinazione dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti è affidata all'Autorità di Regolazione del settore, ove istituita, che deve essere adita nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel periodo precedente . L'Autorità Regolatrice decide nel termine improrogabile di 12 mesi dalla richiesta di una delle parti , previo tentativo di conciliazione. L'Autorità di Regolazione, nell'ambito della procedura può adottare provvedimenti temporanei nonché imporre garanzie a carico di una delle parti.

Nel caso in cui non sia istituita l'Autorità di Regolazione la controversia è devoluta a un collegio arbitrale composto di tre membri, che deve essere costituito entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la reiezione della controproposta dell'ente locale. Il collegio arbitrale deposita le proprie decisioni nello stesso termine previsto per l'Autorità di Regolazione. La decisione del collegio arbitrale tiene luogo e ha gli stessi effetti degli accordi previsti dall'articolo 11 della legge 241/90 Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della istanza alla Autorità di regolazione o per la devoluzione della controversia al collegio arbitrale per la decisione degli stessi sono sospesi i termini per i ricorsi in sede giurisdizionale, che, se proposti, sono improcedibili. Le decisioni dell'Autorità regolatrice o del collegio arbitrale sono titolo esecutivo anche

nei confronti di enti pubblici, in deroga a ogni limitazione vuoi di carattere procedurale che sostanziale.

**2.700A** (già 1.70 nuovo testo)

BESOSTRI

**Respinto**      *Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

«1. L'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara.

Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non concorda con l'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve accettare o respingere nel termine di 30 giorni.

**2.700A** (nuovo testo)

BESOSTRI

**V. nuovo testo**      *Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Le controversie eventualmente insorte tra gli enti locali ed il gestore relativamente a questioni di carattere patrimoniale e contrattuale ed in specifico relative alla proprietà delle reti ed ai diritti ed obblighi reciproci possono essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'instaurazione del procedimento arbitrale non determina di per sé la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi in conformità alle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma«.

**2.79A**

DEBENEDETTI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Accolto

**«Art. 2-bis.**

*(Risoluzione delle controversie)*

1. Le controversie eventualmente insorte tra gli enti locali ed il gestore relativamente a questioni di carattere patrimoniale e contrattuale relative ai diritti ed obblighi reciproci possono essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'instaurazione del procedimento arbitrale non determina di per sé la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi in conformità alle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma. Avverso il lodo è consentita l'impugnazione al Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice di procedura civile.«.

**2.79A** (nuovo testo)

BESOSTRI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Precluso

**«Art. 2-bis.**

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituita dall'articolo 17, comma 58, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, l'applicazione delle norme del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, alle alienazioni delle partecipazioni degli enti locali in società operanti nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, idrico o degli altri pubblici servizi, non comporta per tali società la perdita dell'affidamento diretto del servizio, ove l'ente titolare del servizio disponga di uno o più dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, e le azioni vengano dismesse mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica».

**2.0.1**

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Ritirato

**«Art. 2-bis.**

1. Nel caso in cui il contratto di servizio o apposito compromesso prevedano che le eventuali controversie aventi ad oggetto questioni concernenti diritti soggettivi, insorti tra i soggetti affidanti e i gestori di ser-

vizi pubblici locali, siano decise da arbitri, l'arbitrato è sempre rituale e il giudizio è demandato a un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i servizi pubblici locali. Con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento della Camera Arbitrale per i servizi pubblici locali e le norme di procedura arbitrale e quelle per la composizione dei collegi arbitrali e per la nomina dei componenti».

**2.0.100**

IL RELATORE

**Ritirato**      *Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.***(Risoluzione delle controversie)*

1. Il contratto di servizio può prevedere che le controversie insorte tra gli enti locali ed il gestore aventi ad oggetto diritti patrimoniali siano deferite ad un collegio arbitrale composto di tre membri. L'arbitrato è rituale e avverso il lodo è consentita l'impugnazione al Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice di procedura civile. L'instaurazione del procedimento arbitrale non determina di per sé la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi in conformità alle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma.

2. Nel caso che nel contratto di concessione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sia prevista una clausola compromissoria, l'arbitrato è sempre rituale e di diritto quale che siano le espressioni usate. All'arbitrato di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dal comma 1. L'affidatario o concessionario può sempre declinare l'arbitrato, ma in tal caso non si applica l'articolo 23, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dalla presente legge.

3. Il collegio arbitrale di cui ai commi 1 e 2-bis decide nel termine improrogabile di dodici mesi dalla sua costituzione, previo tentativo di conciliazione. Le decisioni del collegio arbitrale sono titolo esecutivo, salvo sospensione del lodo da parte del Consiglio di Stato».

**2.0.101**

IL GOVERNO







